




Città *di* Spoleto  
Segreteria generale

# Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

*Il "Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria" è stato  
approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 57 del 20 dicembre 2018*





# Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

Il "Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria" è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n° 57 del 20 dicembre 2018; pertanto cessa l'efficacia del regolamento datato 1907 che resta abrogato, così come sono abrogate tutte le altre disposizioni di pari rango normativo e/o collegabili in contrasto con il Regolamento approvato.

**Il 3 aprile 2019** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell'ambito dell'attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "Fascicolo 2019 - 1.1.1/1 - REGOLAMENTO DI IGIENE, AMBIENTE, SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA" consultabile direttamente ed in qualsiasi momento dagli operatori dell'ente e tramite la segreteria generale da parte degli altri interessati.

## L'UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO

*Il segretario generale*

**Dott. Mario Ruggieri**

## Indice generale

TITOLO I.....	6
CAPO I - Disposizioni Generali.....	6
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE, SANITÀ PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE.....	6
Art. 1 - REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE, AMBIENTE, DI SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA.....	6
Art. 2 - AUTORITÀ SANITARIA LOCALE.....	6
Art. 3 - COMPETENZE DEL COMUNE.....	6
Art. 4 - COMPITI DEI SERVIZI DELL'ARPA E DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'A.USL.....	6
Art. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI EDILIZIA.....	7
Art. 6 - DEFINIZIONI E MODALITÀ DI INTERVENTO.....	7
CAPITOLO 1. 1. IGIENE EDILIZIA E DEGLI AMBIENTI CONFINATI.....	7



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

Art. 7 – INSTALLAZIONE DI BOMBOLE DI GAS LIQUEFATTI.....	7
Art. 8 – ALLOGGIO ANTIGIENICO.....	7
Art. 9 – ALLOGGIO INAGIBILE.....	8
<b>CAPITOLO 1. 2. EDILIZIA SPECIALE.....</b>	<b>8</b>
Art. 10 – ALLOGGI MOBILI PER GIOVAGHI ED AREE ATTREZZATE PER NOMADI.....	8
Art. 11 – SCUOLE.....	8
Art. 12 – IL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.....	8
Art. 13 – STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI.....	9
Art. 14 – PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE RICETTIVE-COLLETTIVE.....	9
Art. 15 – FARMACIE.....	9
Art. 16 – STUDI, AMBULATORI E CLINICHE VETERINARIE.....	9
Art. 17 – DETENZIONE DI CANI CON FINALITÀ ECONOMICHE, LUDICO SPORTIVE E DI LOTTA AL RANDAGISMO.....	10
Art. 18 - COSMETICI.....	10
<b>TITOLO II.....</b>	<b>11</b>
<b>IGIENE DELL'AMBIENTE.....</b>	<b>11</b>
<b>CAPITOLO 2. 1. SUOLO E SOTTOSUOLO.....</b>	<b>11</b>
Art. 19 – SERBATOI INTERRATI.....	11
Art. 20 – INSTALLAZIONE DI NUOVI SERBATOI INTERRATI.....	11
Art. 21- CONDUZIONE E DISMISSIONE DI SERBATOI INTERRATI.....	12
<b>CAPITOLO 2. 2. SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUA.....</b>	<b>12</b>
Art. 22 – SCARICHI.....	12
Art. 23 – DEFLUSSO DELLE ACQUE.....	12
Art. 24 – DIVIETO DI UTILIZZARE DETERGENTI IN TORRENTI E CORSI D'ACQUA.....	13
Art. 25 – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI.....	13
Art. 26 – ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.....	13
Art. 27 – STALLE E RICOVERI DI ANIMALI IN GENERE.....	14
Art. 28 – ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIA.....	15
Art. 29 – DISCIPLINA IGIENICO – SANITARIA DELL'APICOLTURA.....	15
Art. 30 – DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA ELICOLTURA.....	15
Art. 31 – DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA LOMBRICOLTURA.....	15
Art. 32 – ALLEVAMENTI ITTICI E ANFIBI.....	15
Art. 33 – IMPIANTI INCUBAZIONE UOVA.....	16
<b>CAPITOLO 2. 4. IGIENE URBANA.....</b>	<b>16</b>
Art. 34 – DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: COMPETENZE DEL COMUNE.....	16
Art. 35 – DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: COMPETENZE DELL'A.USL.....	16
Art. 36- OBBLIGO DI SANIFICAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DI ORGANISMI INFESTANTI.....	17
Art. 37 – CAUTELE NELLA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.....	17
Art. 38 – PROTEZIONE DEGLI ADDETTI NELLA DISINFESTAZIONE.....	18
Art. 39 – VIGILANZA RELATIVA ALLE DISINFESTAZIONI DERATTIZZAZIONI E DISINFEZIONI.....	18



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

Art. 40 – ONERI DEL PROPRIETARIO.....	18
Art. 41 – MISURE DI LOTTA PREVENTIVA AGLI ANIMALI SINANTROPI.....	18
Art. 42 – MISURE DI PREVENZIONE E/O ELIMINAZIONE FOCOLAI DI PROLIFERAZIONE DI ZANZARE ED IN.....	19
PARTICOLARE DI <i>Aedes albopictus</i> .....	19
Art. 43 – VIGILANZA RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELLE PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE.....	21
Art. 44 – MISURE PREVENTIVE CONTRO L'INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO E.....	22
PROCESSIONARIA DELLA QUERCIA, NEL TERRITORIO COMUNALE.....	22
Art. 45 - GESTIONE COLONIE FELINE RICONOSCIUTE.....	22
Art. 46 - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DI PICCIONI E DI ALTRI VOLATILI.....	23
Art. 47 - FIERE – CONCORSI – ESPOSIZIONI – GARE – MERCATI A CARATTERE OCCASIONALE O RICORRENTE.....	23
AVENTE AD OGGETTO ESCLUSIVAMENTE L'ESPOSIZIONE E LA VENDITA DI ANIMALI VIVI –.....	23
Art. 48 -OBBLIGHI PER I CITTADINI PROPRIETARI O POSSESSORI DI CANI.....	24
Art. 49 -ALLEVAMENTO E DETENZIONE DI ANIMALI DA CORTILE.....	24
Art. 50 -ANIMALI DA AFFEZIONE.....	25
Art. 51- TRANSITO ANIMALI NEI CENTRI ABITATI.....	25
Art. 52 – FIERE E MERCATI.....	25
Art. 53 – PULIZIA E MANUTENZIONE TERRENI A TUTELA DEL DECORO, IGIENE E SALUTE PUBBLICA.....	26
Art. 54 -ABBANDONO RIFIUTI.....	26
Art. 55 -ABBANDONO RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI E DI MOZZICONI DEI PRODOTTI DA FUMO.....	26
Art. 56 -UTILIZZO E DETENZIONE DI ESCHE E BOCCONI AVVELENATI.....	26
<b>CAPITOLO 2. 5. ARIA.....</b>	<b>27</b>
Art. 57- DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTI E VERDE.....	27
Art. 58- ATTIVITÀ CHE PRODUCONO EMISSIONI MALEODORANTI.....	27
Art. 59- PROTEZIONE DI MATERIALI TRASPORTATI DA AUTOVEICOLI.....	28
Art. 60- PROTEZIONE DAI CAMPI ELETTRICITÀ.....	28
<b>CAPITOLO 2. 6. FITOFARMACI.....</b>	<b>28</b>
Art. 61 – MODALITÀ D'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.....	28
<b>CAPITOLO 2. 7. ACQUE POTABILI.....</b>	<b>29</b>
Art. 62 – COMPETENZE: AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E CONTROLLO.....	29
Art. 63 – REQUISITI DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE.....	29
Art. 64 – INQUINAMENTO DELLE ACQUE AD USO POTABILE.....	29
Art. 65- SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE.....	29
Art. 66- DOTAZIONE IDRICA.....	29
Art. 67 – REQUISITI DELLE OPERE.....	30
Art. 68- OBBLIGHI INFORMATIVI NEI RIGUARDI DELL'AUTORITÀ D'AMBITO.....	31
Art. 69- INFORMAZIONE AI CITTADINI.....	31
Art. 70- SORVEGLIANZA DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE DISTRIBUITE DAI PUBBLICI.....	31
ACQUEDOTTI.....	31
Art. 71- ADEGUAMENTO DI FONTI DI ATTINGIMENTO PREESISTENTI.....	31
Art. 72- INATTIVAZIONE E CHIUSURA DEI POZZI.....	31
Art. 73 – FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO NON GESTITE DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	31
Art. 74- DISTRIBUZIONE IDRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI - AUTOCLAVI.....	32



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

Art. 75- DISTRIBUZIONE IDRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI – SERBATOI.....	32
Art. 76- DISTRIBUZIONE IDRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI - RETE IDRICA INTERNA.....	32
Art. 77- APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DOMESTICO DELLE ACQUE POTABILI.....	32
Art. 78– DIVIETO DI UTILIZZO ACQUA POTABILE.....	32
<b>TITOLO III - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE.....</b>	<b>33</b>
<b>CAPITOLO 3. 1. DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>33</b>
Art. 79 –DISPOSIZIONI GENERALI.....	33
<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>34</b>
Art. 80– DEROGHE.....	34
Art. 81– INCARICATI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO.....	34
Art. 82 – SANZIONI.....	34
Art. 83– DISPOSIZIONE DI VIGENZA E TRANSITORIE.....	34



## **TITOLO I**

### **CAPO I – Disposizioni Generali**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE, SANITÀ PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE**

##### **Art. 1 - REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE, AMBIENTE, DI SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA**

1. Il presente regolamento contiene disposizioni attuative dei principi dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale in materia di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria nel territorio comunale.
2. I riferimenti normativi contenuti nel regolamento sono comprensivi anche delle eventuali successive modifiche ed integrazioni.
3. Il presente regolamento integra la normativa nazionale, regionale e comunale in materia di edilizia ed urbanistica.

##### **Art. 2 – AUTORITÀ SANITARIA LOCALE**

1. Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale. Per tale attività si avvale dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'A.USL e dell'ARPA, intesi quali organi consultivi e propositivi in materia igienico-sanitaria e ambientale secondo le rispettive competenze, come previsto dalla D.G.R. n° 266 del 1 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ai quali, nel rispetto delle specifiche competenze tecnico-giuridiche, può avanzare richieste e commissionare indagini.

##### **Art. 3 – COMPETENZE DEL COMUNE**

1. Al Sindaco compete l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi, repressivi e cautelari, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia ambientale e di igiene e sanità pubblica nell'ambito del territorio comunale.
2. Ogni qualvolta il Sindaco, anche su indicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'A.USL e dell'ARPA o su segnalazione di altri uffici o enti, di associazioni o di cittadini, venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di situazioni antigieniche, malsane, a rischio o irregolari nel campo di applicazione del presente regolamento, può richiedere l'intervento dei sopracitati servizi, per verifiche, accertamenti o formulazioni di proposte inerenti il caso.

##### **Art. 4 – COMPITI DEI SERVIZI DELL'ARPA E DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'A.USL**

1. I servizi dell'ARPA e del Dipartimento di Prevenzione della A.USL sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, al preciso e puntuale adempimento dei seguenti compiti:
    - a) *devono riferire all'Autorità Sanitaria Locale su tutto quanto abbia particolare rilievo per la tutela della pubblica salute o costituisca situazione di emergenza, rischio o pericolo nel campo della sanità e della tutela ambientale;*
    - b) *formulano, per la parte di competenza, pareri in relazione alle materie di cui all'articolo 3 ;*
    - c) *effettuano la vigilanza e il controllo sull'attuazione dei provvedimenti del Sindaco e sulla applicazione del presente regolamento in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale;*
    - d) *in ogni caso, assicurano l'assistenza tecnica e la consulenza necessaria al Sindaco in materia di igiene, sanità e tutela ambientale, per quanto di competenza.*
- Le presenti norme regolamentari, in attuazione dell'articolo 245, comma 1, lettera e) della legge regionale 21 gennaio 2015, n° 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), dettano criteri in materia di igiene e sanità pubblica relativamente agli interventi edilizi ed urbanistici.



### **Art. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI EDILIZIA**

1. Indipendentemente dalla consistenza e destinazione d'uso degli edifici e fatte salve le disposizioni della legge regionale 9 aprile 2015, n° 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) eventuali specifiche previsioni, le disposizioni si applicano ai seguenti interventi:

- a) nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica;
- b) ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo;
- c) ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti;
- d) cambio di destinazione d'uso di edifici o parti di esso ai sensi dell'articolo 155, comma 3 della legge regionale 1/2015;
- e) mutamento di attività tra le destinazioni d'uso consentite ai sensi dell'articolo 118, comma 2, lettere d), e) ed h);
- f) realizzazione di attività di tipo agrituristico o attività connesse all'attività agricola di cui all'articolo 155, comma 5.

### **Art. 6 – DEFINIZIONI E MODALITÀ DI INTERVENTO**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n° 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici o porzioni di essi, compreso il cambio di destinazione d'uso o di attività, nonché quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste:

- a) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n° 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), relativamente ai fabbricati pubblici ed a quelli di carattere collettivo-sociale;
- b) dalla legge 9 gennaio 1989 n° 13 e successivo decreto ministeriale 14 giugno 1989 n° 236 relativamente agli edifici privati, residenziali, produttivi e per servizi;
- c) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per quanto riguarda gli ambienti di lavoro.

2. Tali norme si applicano anche agli spazi esterni e alle parti comuni di pertinenza degli edifici di cui al comma 1.

## **CAPITOLO 1. 1. IGIENE EDILIZIA E DEGLI AMBIENTI CONFINATI.**

### **Art. 7 – INSTALLAZIONE DI BOMBOLE DI GAS LIQUEFATTI**

1. Le nuove abitazioni e/o i complessi residenziali in aree servite da gasdotto, in caso di utilizzo di combustibile gassoso devono essere allacciate alla rete, secondo le prescrizioni del distributore competente.

2. Nelle nuove costruzioni residenziali non servite da gasdotto, devono essere previste, all'esterno dell'edificio, apposite nicchie per le bombole di gas. Tali nicchie devono essere ermeticamente chiuse verso l'interno dei locali e protette all'esterno con sportello aerato in alto ed in basso. La tubazione metallica di allacciamento agli apparecchi di utilizzazione deve essere munita di rubinetto di arresto manuale, posto in posizione facilmente accessibile e protetta, nell'attraversamento dei muri, da una guaina metallica. L'impianto deve essere realizzato conformemente alle norme UNI vigenti e secondo le prescrizioni dei Vigili del Fuoco quando previste.

### **Art. 8 – ALLOGGIO ANTIGIENICO**

1. Ai sensi del presente regolamento, è da ritenersi antigienico un alloggio che presenti almeno una delle seguenti casistiche:

- a) sia privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio stesso;
- b) presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabili con normali interventi manutentivi e tali da pregiudicare la salubrità complessiva degli ambienti;
- c) assenza di idoneo impianto di riscaldamento atto a garantire una temperatura omogenea in tutti gli ambienti abitabili e nei servizi igienici, esclusi i ripostigli;
- d) sia in condizioni di degrado o di insufficiente aeroilluminazione, altezza, ampiezza dei locali.

2. La richiesta di certificazione dell'antigienicità di un alloggio, dovrà essere presentata al Dipartimento di Prevenzione della A.USL da parte di chiunque ne abbia titolo.



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

3. Il Dipartimento di Prevenzione dell'A.USL, nel dichiarare un alloggio antigienico invita il proprietario a ripristinare le condizioni di igienicità dell'alloggio assegnando un termine per adempiere. In caso di inadempimento l'A.USL comunicherà al Comune la mancata ottemperanza all'invito ed il Sindaco emetterà la relativa ordinanza di sgombero.

4. Fino a quando il proprietario, ovvero l'obbligato in solido, non ha ripristinato le condizioni di igienicità non può cedere in locazione l'immobile.

### Art. 9 – ALLOGGIO INAGIBILE

1. Il Sindaco, ricevuto il parere del Dipartimento di Prevenzione della A.USL e dei competenti uffici comunali, può dichiarare inagibile un alloggio o parte di esso per i seguenti motivi:

- a) *indisponibilità di acqua potabile;*
- b) *mancanza di servizi igienici;*
- c) *assenza di aero-illuminazione;*
- d) *alloggio improprio (ad es. garage);*
- e) *gravi condizioni di degrado, tali da pregiudicare la salute e/o la sicurezza degli occupanti.*

2. Un alloggio dichiarato inagibile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non può essere rioccupato, se non dopo l'ottenimento di un nuovo certificato di agibilità.

3. Per quanto riguarda i motivi di inagibilità di natura statico-strutturale e di sicurezza, si rimanda alla normativa del settore.

## CAPITOLO 1. 2. EDILIZIA SPECIALE

### Art. 10 – ALLOGGI MOBILI PER GIOVAGHI ED AREE ATTREZZATE PER NOMADI

1. Il personale addetto a circhi equestri, padiglioni di divertimento, spettacoli ambulanti, giostre o attrazioni varie, che utilizza alloggi mobili durante la permanenza nel comune, deve sostare in aree pubbliche o private individuate dall'Amministrazione Comunale.

2. Il sito scelto per la sosta degli alloggi mobili deve essere dotato di possibilità di allaccio alla fognatura pubblica o tramite altro sistema di smaltimento autorizzato secondo la normativa vigente.

3. Il personale di cui al comma 1 non può compromettere in relazione alle condizioni igienico-sanitarie le aree di che trattasi ed è eventualmente tenuto al ripristino dei luoghi.

### Art. 11 – SCUOLE

1. La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, sono fissate dalla normativa di settore.

2. L'apertura di scuole private di ogni ordine e grado, a qualsiasi corso di insegnamento siano destinate è assoggettata a nulla osta, rilasciato dall'autorità sanitaria.

3. La pulizia dei locali scolastici deve essere fatta ogni giorno fuori dagli orari di lezione e ricreazione, rimuovendo le attrezzature mobili; qualora all'interno della scuola siano presenti locali adibiti a mensa scolastica è necessario che i locali rispettino le norme di buona prassi operativa ed i requisiti previsti dal Regolamento CE 852 del 29 aprile 2004 del Parlamento Europeo (pacchetto igiene). E' vietato servirsi dei locali scolastici per usi diversi dall'insegnamento; in caso contrario, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e/o del competente ufficio scuola del Comune, si dovrà provvedere ad una approfondita pulizia, prima di riammettervi la scolaresca, salvo il caso di utilizzo per attività connesse a quella scolastica (ad es. riunioni).

### Art. 12 – IL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1. La legge regionale 22 dicembre 2005 n° 30 definisce il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia secondo le seguenti tipologie:

- a) *nidi d'infanzia*
- b) *servizi integrativi al nido (centri per bambini, centri per bambini e famiglie)*

c) *nuove tipologie sperimentali di servizi (spazi gioco, centri ricreativi, sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia, servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, nidi e micronidi aziendali, ulteriori tipologie sperimentali autorizzate dai singoli Comuni)*



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

2. Le caratteristiche di tali servizi, anche relativamente agli aspetti strutturali, igienici e ambientali, sono indicate dal Regolamento Regionale di attuazione n° 13 del 20 dicembre 2006 che per ogni tipologia di servizio stabilisce degli standard di base (caratteristiche del servizio, destinatari, caratteristiche degli edifici, destinazione degli spazi, obbligo di cucina interna, rapporto superficie/bambini, spazi esterni). Ulteriori parametri (distribuzione territoriale dei servizi, criteri generali delle sperimentazioni, rapporto adulto/bambini ...) sono contenuti nel Piano di Programmazione Regionale del sistema dei servizi per l'infanzia che ha cadenza triennale. Inoltre, come previsto dalle norme sopra citate, il Comune di Spoleto ha approvato un proprio Regolamento (atto consiglio comunale n° 68 del 27 giugno 2007 e s.m.i.) per il rilascio delle autorizzazioni ai servizi per la prima infanzia. Tale Regolamento descrive in modo specifico ulteriori standard tecnico-strutturali e di igiene relativi agli edifici con particolare attenzione all'ubicazione, alla destinazione d'uso e alle caratteristiche costruttive. Con il medesimo Regolamento è stata istituita una Commissione composta dal Dirigente della Direzione comunale competente, dal Dirigente del dipartimento di Prevenzione della A.USL o suo delegato, dal Responsabile dell'area educativa del Comune, dal Responsabile dell'area tecnica/urbanistica del Comune, dal Coordinatore Pedagogico. La Commissione, per il tramite delle diverse competenze tecniche che la compongono, rilascia le autorizzazioni al funzionamento e all'apertura dei servizi ed esercita funzioni di controllo costante sia sugli aspetti strutturali che gestionali. La medesima Commissione può revocare o non rinnovare l'autorizzazione al funzionamento qualora ravvisi gravi inadempimenti rispetto alle prescrizioni date o significative difformità rispetto agli standard stabiliti dai Regolamenti vigenti.

### Art. 13 - STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI

1. Sono comprese nella tipologia "strutture sanitarie" tutte le strutture che erogano servizi sanitari compresa la residenzialità e la specialistica ambulatoriale. I requisiti strutturali e autorizzativi, compreso l'iter di accreditamento, sono stabiliti da normative regionali e nazionali specifiche.

2. Sono comprese nella tipologia strutture "socio-sanitarie" le strutture residenziali che erogano prestazioni a valenza sia sanitaria che sociale, in diversa quota. Sono strutture socio-sanitarie le residenze protette per anziani e disabili. I requisiti strutturali e autorizzativi, compreso l'iter di accreditamento, sono stabiliti da normative regionali e nazionali specifiche.

3. Sono comprese nella tipologia "strutture socio-assistenziali a ciclo residenziale e semi-residenziale" le strutture con funzione di accoglienza e bassa intensità assistenziale così come definite dalle normative nazionali e regionali. I requisiti strutturali, organizzativi, le prestazioni minime che devono essere garantite all'utenza, nonché le modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento sono stabiliti da normative nazionali e regionali specifiche.

### Art. 14 – PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE RICETTIVE-COLLETTIVE

1. I gestori di strutture turistico-ricettive e termali, sono tenuti ad adottare norme di comportamento che riducano al minimo il rischio di contaminazione da legionella, attuando un piano di prevenzione. Gli interventi del piano di prevenzione attuato, comprese le eventuali integrazioni adottate e/o le modifiche apportate a tale piano, dovranno essere comunicati annualmente al Dipartimento di Prevenzione dell'A.USL. Sono tenuti agli stessi adempimenti anche i gestori o responsabili di strutture ad uso collettivo in genere.

### Art. 15 – FARMACIE

1. I locali destinati a farmacia devono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti in ottime condizioni di ordine e pulizia. I banchi di preparazione devono essere dotati di cappa per la raccolta di vapore, collegata ad un condotto autonomo di esalazione.

2. Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei nei quali, con mezzi naturali o artificiali, siano assicurate condizioni microclimatiche favorevoli alla buona conservazione dei farmaci.

3. Sempre ai fini di una corretta conservazione dei medicinali, la farmacia deve essere dotata di un sufficiente numero di frigoriferi ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della vigente Farmacopea Ufficiale.

### Art. 16 – STUDI, AMBULATORI E CLINICHE VETERINARIE

1. L'apertura di studi, ambulatori e cliniche veterinarie è regolamentata dalla **D.G.R. n° 2147 del 29 dicembre 2004** "Recepimento accordo Min°salute, Regioni e P.A. per definizione requisiti minimi richiesti per erogazione prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private ed aggiornamento DGR 806/99" e s.m.i.; nella quale vengono specificati i requisiti, la documentazione necessaria e l'iter autorizzativo per ogni tipologia di struttura.

2. Le strutture veterinarie si distinguono in:



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

- a) studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
- b) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
- c) clinica veterinaria e casa di cura veterinaria;
- d) ospedale veterinario;
- e) laboratorio veterinario di analisi.

3. Gli studi veterinari non sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, la loro attivazione va obbligatoriamente comunicata alla A.USL Servizio Veterinario di Sanità Animale competente per territorio, che ne prende formalmente atto e ne esercita la necessaria vigilanza.

4. Ambulatori e cliniche veterinarie sono soggette ad autorizzazione sanitaria da parte dell'Autorità Sanitaria competente (Sindaco), previo parere vincolante del Servizio di Sanità Animale della A.USL competente per territorio e dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari.

5. Ospedali e laboratori veterinari di analisi sono soggette ad autorizzazione sanitaria da parte della Regione, previo parere della A.USL di appartenenza e dell'Ordine provinciale dei Medici Veterinari per le specifiche competenze.

### **Art. 17 – DETENZIONE DI CANI CON FINALITÀ ECONOMICHE, LUDICO SPORTIVE E DI LOTTA AL RANDAGISMO**

1. Le autorizzazioni per l'apertura di attività con finalità economiche e ludico-sportive come tolettatura, pensioni, centri addestramento, canili ecc. sono regolamentate dalla **D.G.R n°1073 del 11 settembre 2012** pubblicata sul BUR n° 44 del 10 ottobre 2012, "Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali d'affezione" e s.m.i.

2. Il Sindaco del Comune competente per territorio, previo nullaosta dei Servizi Veterinari di Sanità Animale, rilascia apposita autorizzazione sanitaria alle attività di cui al comma 1.

3. Le strutture di cui sopra devono essere costruite tenendo conto delle caratteristiche etologiche e dei bisogni dell'animale;

4. i recinti e i box devono essere realizzati secondo le specifiche contenute nella normativa di cui al comma 1 e mantenuti in buone condizioni igienico-sanitarie;

5. non è consentita la detenzione in gabbie: qualora sia indispensabile per brevi periodi in condizioni eccezionali (quali degenza post-operatoria o simili) la gabbia va pulita e igienizzata con frequenza adeguata.

### **Art. 18 - COSMETICI**

1. Nel caso pervengano richieste di autorizzazioni di apertura locali per la produzione, la vendita o l'importazione o l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici, l'Ufficio competente del Comune provvede a darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'A.USL - competente territorialmente. L'A.USL verifica la rispondenza ai requisiti di legge al fine del rilascio della relativa autorizzazione comunale.



## TITOLO II

### IGIENE DELL'AMBIENTE

#### CAPITOLO 2. 1. SUOLO E SOTTOSUOLO

##### Art. 19 – SERBATOI INTERRATI

1. Per serbatoio interrato s'intende un contenitore di stoccaggio situato sotto il piano di campagna di cui non sia visivamente e direttamente ispezionabile almeno il 90% della superficie esterna. Si intendono altresì interrati contenitori poggiati direttamente (o tramite platea) sul terreno in quanto non ispezionabili come precedentemente definito.

2. Per impianto si intende l'insieme dei contenitori di stoccaggio e delle tubazioni annesse.

3. La normativa vigente prevede norme tecniche di costruzione esclusivamente per i serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione. Presso gli impianti di distribuzioni dette norme, al fine della protezione delle acque sotterranee, del suolo e sottosuolo, vengono applicate per qualsiasi serbatoio interrato contenente sostanze pericolose.

4. L'area limitrofa ai serbatoi, sia nuovi che preesistenti deve essere pulita, sfalciata, anche se il serbatoio risulta interrato; le erbe infestanti devono stare ad una distanza di almeno m. 30.

5. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i serbatoi interrati destinati alla raccolta delle acque piovane.

##### Art. 20 – INSTALLAZIONE DI NUOVI SERBATOI INTERRATI

1. Per l'installazione di nuovi serbatoi è necessario il titolo abilitativo richiesto dalla vigente normativa, compreso il caso in cui nel progetto di intervento edilizio è previsto l'utilizzo di un serbatoio esistente per sostanze diverse rispetto a quelle per il quale era stato destinato e rientranti comunque nell'elenco di cui all'allegato 5 punto 2.1 della parte III D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.

2. In generale, a meno che non vi siano preminenti esigenze di sicurezza da garantire, è da preferire il ricovero di sostanze pericolose e a rischio di inquinamento delle acque e del suolo in serbatoi epigei dotati di bacino di contenimento, rispetto agli interrati.

3. I nuovi serbatoi interrati devono essere progettati, costruiti ed installati, in modo tale da assicurare comunque:

a) il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;

b) il contenimento e il rilevamento delle perdite;

c) la possibilità di eseguire controlli.

4. È ammessa la realizzazione di nuovi serbatoi parzialmente o totalmente interrati solo se:

a) collocati in uno o più bacini di contenimento a perfetta tenuta, riempiti di materiale inerte che avvolga tutte le superfici dell'impianto non direttamente visibili, privi di condotti fissi di scarico, realizzati in materiale inattaccabile dalle sostanze, stoccati ed aventi superfici lisce e impermeabili; ogni bacino di contenimento deve avere un volume utile almeno pari al 50% della capacità complessiva dei contenitori nello stesso collocati ed essere almeno pari alla capacità del contenitore più grande. La pavimentazione del bacino deve presentare una pendenza minima del 2% per il collettamento di eventuali liquidi in un unico punto, ove ne sia possibile la verifica; nel caso in cui parte dell'impianto non sia coperto dal materiale di riempimento, il volume libero del bacino di contenimento deve essere almeno uguale al volume di liquido contenuto nella parte di impianto non coperta;

b) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo della tenuta dell'intercapedine, mediante sovrappressione con gas inerti secchi ovvero espressione, mediante riempimento con liquido non corrosivo né congelabile nelle normali condizioni di esercizio. Il sistema di controllo deve essere collegato a un sistema di allarme sonoro e/o visivo e periodicamente verificato. Eventuali soluzioni tecniche e impiantistiche diverse devono essere autorizzate dal Comune previo parere di ARPA. Le pareti possono essere: entrambe metalliche con parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; parete interna metallica e parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; entrambe in materiale non metallico, resistente a sollecitazioni meccaniche e corrosioni; parete interna in materiale non metallico ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione.

5. Le tubazioni interrate di connessione tra i serbatoi interrati e le apparecchiature erogatrici, possono essere in materiale non metallico. Per la prevenzione e il contenimento delle perdite, i nuovi serbatoi fissi con capacità superiore a 1000 litri dovranno essere dotati di:



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

- a) un dispositivo antiriboccamento, che limiti la possibilità di riempimento al 90% della capacità;
- b) un dispositivo di compensazione della pressione, che eviti, nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico, anomale condizioni di sovrappressione o di vuoto nelle fasi di trasferimento del liquido, (ovvero per variazioni di pressione o di temperatura);
- c) un'incamicatura o sistema equivalente per le tubazioni interrato funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.

6. Eventuali soluzioni tecniche e impiantistiche diverse devono essere autorizzate dal Comune per quanto riguarda esclusivamente il profilo ambientale, facendo salve tutte le norme vigenti ed applicabili in materia di edilizia e sicurezza.

7. La capacità massima dei singoli serbatoi dovrà essere pari a 50 mc. I serbatoi possono essere compartimentali e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti.

8. Per quanto riguarda il monitoraggio in continuo dell'intercapedine, è ammessa la centralizzazione dei sistemi, purché sia consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di serbatoio compartimentato è ammesso il controllo dell'intercapedine mediante un unico sensore, purché sia idoneo alla segnalazione di ognuno dei prodotti detenuti.

9. I pozzetti di contenimento dei passi d'uomo per l'accesso ai serbatoi interrati devono presentare caratteristiche di inattaccabilità e impermeabilità analoghe a quelle previste per i bacini di contenimento.

10. I pavimenti, i cortili, i piazzali ove si effettua carico e scarico di liquidi inquinanti, devono essere impermeabilizzati e dotati di sistemi di contenimento di eventuali perdite nonché, opere indipendenti di convogliamento e smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, nel rispetto delle vigenti normative in materia di rifiuti e inquinamento idrico.

11. Gli impianti interrati devono inoltre essere adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche trasmesse, qualora l'area sovrastante sia accessibile al passaggio dei veicoli.

12. Su ciascun serbatoio deve essere installata, in posizione visibile, una targa di identificazione indicante:

- a) nome e indirizzo del costruttore;
- b) anno di costruzione;
- c) capacità, spessore e materiale del serbatoio;
- d) pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

13. Per l'esercizio di nuovi impianti interrati, dovrà pervenire al Comune una dichiarazione sottoscritta dal costruttore e/o installatore, ovvero tecnico abilitato, dove viene specificato ove l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto presentato.

### Art. 21- CONDUZIONE E DISMISSIONE DI SERBATOI INTERRATI

1. Nella conduzione di serbatoi interrati debbono essere attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti. L'eventuale dismissione dovrà avvenire in conformità a quanto disposto dal "Regolamento di ARPA Umbria per il controllo delle attività di dismissione di serbatoi interrati", così come la rimozione e messa in sicurezza. Se necessario si dovrà procedere all'eventuale bonifica del sito ai sensi della normativa vigente. Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di dismissione dovrà essere inviata comunicazione all'ARPA territorialmente competente e al Comune con indicato il giorno, l'ora dell'inizio lavori e le modalità di messa in sicurezza dei serbatoi interrati.

## CAPITOLO 2. SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUA

### Art. 22 – SCARICHI

1. Per tutto quanto concerne gli scarichi, siano essi in fognatura, al suolo, sottosuolo o acque, si rimanda alla normativa in vigore nazionale, regionale, d'ambito etc...

### Art. 23 – DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. E' vietata l'esecuzione di lavori nel sottosuolo, che ostacolino in qualsiasi modo il normale deflusso delle acque sotterranee.

2. I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o sportivo debbono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti.

3. Da parte dei proprietari dovranno essere usati idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la moltiplicazione di insetti.



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

4. Le acque di prima pioggia vengono disciplinate ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali. Si può disporre che l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento in condotte separate o in acque superficiali, sia sottoposta a particolari prescrizioni; in particolare può essere richiesto il convogliamento e trattamento delle suddette acque in impianti di depurazione, in relazione all'attività svolta nell'area interessata ed all'eventuale rischio di dilavamento di sostanze pericolose o comunque inquinanti. E' comunque vietato lo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque sotterranee.

5. Ogni qualvolta si verificano fenomeni di erosione-frana e/o smottamento a danno della rete viaria, il conduttore dei terreni, che con dolo e/o incuria avesse causato il dissesto, sarà chiamato in solido al ripristino dei luoghi.

6. I titolari delle attività riportate nel successivo cap. 2.3 (allevamenti zootecnici) del presente regolamento debbono chiedere ed ottenere l'autorizzazione allo scarico prima di iniziare l'attività.

### Art. 24 – DIVIETO DI UTILIZZARE DETERGENTI IN TORRENTI E CORSI D'ACQUA

1. E' vietato compiere qualsiasi operazione che comporti l'utilizzo di detersivi, saponi o sostanze comunque contenenti tensioattivi, sulle rive o nei corsi d'acqua.

### Art. 25 – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI

1. Ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del medesimo D.Lgs 152/06 e s.m.i.

2. La regione disciplina in particolare:

- a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n° 574 s.m.i.;
- b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
- c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
- d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di utilizzazione agronomica nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
- e) le sanzioni amministrative pecuniarie

## CAPITOLO 2. 3. ALLEVAMENTI E ALTRE STRUTTURE DI RICOVERO ANIMALI

### Art. 26 – ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

1. Per allevamento zootecnico, si intende qualsiasi stabilimento o fabbricato o, nel caso di allevamenti all'aperto, qualsiasi ambiente, in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali a titolo permanente o provvisorio (ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinarie), per la produzione di beni o servizi destinati al mercato, ivi compresi gli allevamenti di selvaggina, animali da pelliccia, maneggi, stazioni di sosta con carattere continuativo, con esclusione degli animali da affezione e degli allevamenti familiari destinate all'autoconsumo.

2. Chiunque attivi un allevamento di animali della specie bovina e bufalina, equina, ovi-caprina, suina, nonché di animali da cortile, non destinati all'autoconsumo, oltre alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, deve darne comunicazione al Sindaco ed al Servizio Veterinario della A.USL. Allo stesso obbligo sono tenuti i conduttori di pensioni per animali.

3. Sono altresì tenuti all'obbligo di comunicazione al Sindaco ed al Servizio Veterinario della A.USL i titolari di allevamenti di rane e chiocciole (elicoltura), bachi da seta (bachicoltura), lombricoltura e altri (struzzi, daini, etc.), nonché allevamenti di cani e gatti per un numero superiore a 3 adulti o 10 cuccioli per anno e di altri animali di affezione a qualsiasi scopo detenuti.

4. L'ubicazione dei nuovi allevamenti intensivi deve essere conforme al Piano Regolatore vigente e al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 648 del 30 dicembre 1985.

5. Nel caso di detenzione di animali allo stato brado o semi brado, gli animali dovranno essere mantenuti ad una distanza di m. 30 da qualsiasi edificio e m. 15 dal confine di proprietà.



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

6. Gli ampliamenti delle stalle esistenti sono ammessi a condizione che la stalla principale rispetti le distanze previste per i nuovi allevamenti, fatto salvo ampliamenti per migliorare le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.
7. Nel caso di ristrutturazione edilizia ed urbanistica di attività esistenti e autorizzati non è possibile ridurre la distanza già prevista da edifici e insediamenti.
8. Sono comunque fatte salve le normative in materia di impatto acustico e del codice civile in materia di quiete pubblica.

### Art. 27 – STALLE E RICOVERI DI ANIMALI IN GENERE

1. I ricoveri devono assicurare agli animali condizioni ambientali favorevoli alle loro esigenze fisiologiche e produttive. Devono inoltre consentire, oltre ad un sufficiente riparo dalle avversità climatiche, l'esecuzione comoda, igienica e tempestiva di tutte le manualità sanitarie e di profilassi con adeguate strutture di cattura e contenimento, oltre che degli interventi richiesti per il buon andamento dell'allevamento stesso come alimentazione, abbeverata, afflusso e ricambio d'aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e sudiciume.
2. I ricoveri per animali devono inoltre avere i seguenti requisiti:
  - a) *pavimenti realizzati in materiale antisdrucchiolante, facilmente lavabili e disinfettabili;*
  - b) *le linee di raccolta e trasporto dei liquami dovranno essere disposte in modo tale da evitare il coinvolgimento di più edifici. La rete di raccolta degli scarichi deve essere basata su uno schema che prevede per ogni ricovero un accesso indipendente ai collettori principali, che devono essere esterni agli edifici. Anche all'interno del medesimo edificio è bene evitare il passaggio del liquame da un reparto all'altro.*
  - c) *Nella costruzione di locali, recinti, attrezzature ed impianti, dovranno essere utilizzati materiali non nocivi e che sia possibile pulire e disinfettare evitando la presenza di spigoli e sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.*
3. Per gli allevamenti su pavimento e grigliato, si deve prevedere una strutturazione e conduzione atta a consentire una buona areazione dei locali, ad evitare il ristagno di feci ed urine nelle stalle e a ridurre, per quanto possibile, la quantità dei reflui prodotti tramite:
  - a) *realizzazione di box piccoli, con pavimenti parzialmente fessurati, facilmente lavabili e di adeguata pendenza, con canali sotto griglia dotati di raschiatori meccanici o con superfici di scorrimento il più possibile levigate e con pendenza adeguata;*
  - b) *adozione di tecnologie tendenti ad eliminare o limitare il consumo di acqua per la pulizia delle stalle (es. adozione di lettiera biocondizionate, ricircoli dei liquami per la pulizia delle stalle, dotazione nei punti di abbeverata di sistema di recupero delle acque);*
  - c) *produzione di letame miscelando liquami e paglia, stabilizzandolo su apposite piattaforme protette dagli agenti atmosferici.*
4. Per gli allevamenti su lettiera permanente, si deve prevedere una strutturazione e conduzione di stalla atta ad evitare la putrefazione delle lettiere anche tramite adozione di sistemi di abbeveraggio che eliminino qualsiasi dispersione di acque sulle stesse.
5. Attorno al perimetro dell'allevamento, deve essere piantato un filare alberato di protezione ambientale, realizzato con idonee specie di alto fusto.
6. Gli allevamenti superiori a 500 capi suini e 100 capi bovini dovranno essere dotati di guazzatoio per la disinfezione degli automezzi.
7. Tutti gli allevamenti, dovranno esporre all'esterno dello stesso un apposito cartello che riporta tutti gli elementi indicativi (denominazione azienda, tipologia allevamento, numero dei capi autorizzati), comunicando, inoltre, al Comune, all'A.USL ed all'ARPA il nome del gestore, gli orari di presenza presso l'impianto ed il recapito telefonico per eventuali emergenze e/o controlli.
8. I ricoveri destinati all'allevamento animale intensivo di qualsiasi specie, oltre a soddisfare esigenze igieniche ed essere facilmente lavabili e disinfettabili, debbono essere dotati di apposito locale o reparto di isolamento, idoneo per poter, se necessario, isolare animali malati o feriti.
9. Gli animali morti all'interno dell'allevamento, previa comunicazione al competente Servizio Veterinario, devono di norma essere stoccati in apposita cella e conferiti a ditta autorizzata, salvo casi limitati in cui può essere consentito l'infossamento con le modalità previste dal regolamento (CE) n° 1774/2002 del parlamento europeo e del consiglio del 3 ottobre 2002 (norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano) e successive modifiche.
10. Non sono ricompresi i casi di zoonosi e malattie diffuse che verranno trattati caso per caso dai Servizi Veterinari, in relazione alle specifiche esigenze di profilassi.
11. Ai fini del presente articolo si applicano anche le disposizioni contenute al Titolo XVI, Capo IV (Norme per il benessere e la tutela degli animali da affezione) di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n° 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) ed alla deliberazione di Giunta regionale 11 settembre 2012, n° 1073 (Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione).



**Art. 28 – ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIA**

1. L'attivazione di impianti di qualunque tipo per l'allevamento di animali da pelliccia è vietato.

**Art. 29 – DISCIPLINA IGIENICO – SANITARIA DELL'APICOLTURA**

1. Il Dipartimento di prevenzione della A.USL vigila sull'attuazione degli interventi sanitari e profilattici in materia di apicoltura e promuove periodici accertamenti sanitari sugli apiari, anche in collaborazione con gli esperti delle associazioni apicoltori.
2. I possessori di apiari di qualunque tipo sono tenuti a segnalarne il possesso al Dipartimento di Prevenzione della A.USL competente per territorio, annualmente.
3. Gli apiari devono essere collocati:
  - a) *al di fuori delle aree edificabili di qualsiasi genere;*
  - b) *ad una distanza non inferiore a m. 20 dai fabbricati esistenti;*
  - c) *ad una distanza non inferiore a m. 20 dai confini delle aree edificabili;*
  - d) *ad una distanza non inferiore a m. 20 dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle ferrovie;*
  - e) *ai confini di proprietà nelle aree agricole e boscate.*

**Art. 30 – DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA ELICICOLTURA**

1. Gli allevamenti di chiocciole destinate all'alimentazione umana, sono soggetti a vigilanza veterinaria.
2. Gli allevatori sono tenuti a segnalare al Dipartimento di prevenzione della A.USL qualunque episodio di mortalità eccedente la norma, anche ai fini dello smaltimento degli animali venuti a morte.
3. Sono altresì tenuti a mantenere l'allevamento e le aree ad esso circostanti in buone condizioni igieniche.

**Art. 31 – DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA LOMBRICOLTURA**

1. L'allevamento di lombrichi per la produzione di vermicomposto, è soggetto a vigilanza veterinaria. Le sostanze organiche utilizzate come substrato per l'allevamento non devono essere fonte di propagazione di malattie infettive e diffuse. La maturazione del letame dovrà avvenire in luoghi conformi ed ubicati secondo le norme previste dal regolamento di igiene pubblica.
2. L'allevatore è tenuto a mantenere l'allevamento e le aree ad esso circostanti in buone condizioni igieniche.

**Art. 32 – ALLEVAMENTI ITTICI E ANFIBI**

1. Chiunque intenda iniziare una attività per l'allevamento di pesce o di rane, deve darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della A.USL specificando la località, la superficie del terreno sommerso espresso in ettari con allegata pianta planimetrica, le specie ittiche che si intendono allevare, la presunta produzione, la durata dell'attività e il tipo di allevamento specificando, con apposita relazione, le caratteristiche tecniche degli impianti che si intendono attivare.
2. Qualora le acque destinate alla itticoltura abbiano comunicazione con acque pubbliche, nella pianta planimetrica dovranno essere segnalati i punti nei quali sono collocate le griglie di separazione previste.
3. Il Dipartimento di Prevenzione della A.USL effettuerà controlli periodici, per accertare le condizioni sanitarie delle acque e del pesce allevato.
4. Il titolare dovrà comunicare al Dipartimento di Prevenzione della A.USL, con almeno 24 ore di anticipo, la partenza dall'allevamento delle varie partite di pesce prodotto, affinché possano essere sottoposte a controllo sanitario prima della loro commercializzazione o destinazione alla lavorazione.
5. Il Sindaco concederà l'autorizzazione prevista previo parere del Dipartimento di Prevenzione della A.USL.
6. Qualora in allevamento vengano prodotti pesci da commercializzarsi come animali d'affezione (a scopo amatoriale), le modalità di vendita e di ispezione dovranno essere concordate col Dipartimento di Prevenzione della A.USL.
7. Chiunque trasporti, specie ittiche a scopo di commercio, deve essere munito di dichiarazione di provenienza, compilata dal titolare dell'allevamento, nonché di certificazione veterinaria. Detta dichiarazione, che ha validità 48 ore, ne consente il trasporto e deve essere esibita a richiesta delle autorità di vigilanza. La dichiarazione deve indicare:
  - a) *allevamento di provenienza;*
  - b) *quantità di pesce ripartito per specie;*
  - c) *destinazione;*
  - d) *data di partenza e ora di carico;*



- e) generalità ed indirizzo del destinatario;  
f) targa del mezzo di trasporto.

### **Art. 33 – IMPIANTI INCUBAZIONE UOVA**

1. L'attivazione degli impianti di incubazione delle uova è soggetta ad autorizzazione sanitaria da rilasciarsi dal Comune su parere del Dipartimento di Prevenzione della A.USL, ai sensi della O.M. 11 maggio 1970.

## **CAPITOLO 2. 4. IGIENE URBANA**

### **Art. 34 – DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: COMPETENZE DEL COMUNE**

1. Il Comune assicura, su programmazione annuale l'esecuzione di operazioni di disinfestazione e derattizzazione nelle aree pubbliche o aperte al pubblico (strade pubbliche, parchi cittadini, eccetera) del territorio comunale o presso le scuole dell'obbligo e gli immobili di pertinenza comunale, al fine di attuare una bonifica ambientale nei confronti di infestanti di interesse sanitario e ridurre al minimo i disagi per la popolazione; in particolare il comune è responsabile di effettuare le attività per il controllo delle zanzare e dei roditori.

2. L'Amministrazione comunale è assistita nella definizione dei piani e dei programmi annuali di disinfestazione e derattizzazione dai competenti servizi del Dipartimento di Prevenzione della A.USL.

3. Nelle aree private gli interventi di bonifica competono alle proprietà delle aree e degli immobili o a chi ne ha l'effettivo uso, comprese le pubbliche amministrazioni che ne hanno la titolarità. Per ragioni di salute pubblica, il Comune ha facoltà di ordinare interventi di bonifica in tali aree.

4. In caso di inosservanza di un'ordinanza di bonifica, il Comune provvede direttamente all'intervento, ponendo a carico degli inadempienti l'onere dell'intervento e le spese sostenute; resta salva e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza dell'ordinanza.

### **Art. 35 – DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: COMPETENZE DELL'A.USL**

1) Competono all'AUSL: LEA anno 2017 ( Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria ); Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n°11789/2016; Deliberazione Giunta Regionale Umbria n° 541/2016:

a) *La sorveglianza delle infestazioni di rilevanza sanitaria;*

b) *La vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione effettuate sul territorio comunale da parte di enti pubblici e privati e finalizzata a verificare che le stesse attività non comportino rischi igienici per la popolazione;*

c) *La verifica della appropriatezza e della sicurezza degli interventi effettuati da parte delle Ditte qualificate che gestiscono in appalto i servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione o dei soggetti pubblici che operano in proprio o dei singoli cittadini;*

d) *la valutazione e la gestione locale del rischio sanitario legato a vettori di malattie infettive;*

e) *la promozione e/o l'adozione di provvedimenti e misure di vigilanza e di controllo nei confronti di vettori di malattie;*

f) *la valutazione della efficacia degli interventi e dei programmi di lotta nei confronti dei potenziali vettori attuati dal Comune e da altri soggetti pubblici o privati;*

g) *unitamente ai competenti servizi comunali l'elaborazione di programmi di informazione e di educazione sanitaria in materia di infestanti di rilevanza sanitaria;*

h) *l'assistenza e vigilanza sulle operazioni pubbliche di disinfestazione e derattizzazione nei confronti di infestanti di interesse sanitario;*

i) *la bonifica di focolai in atto di malattie infettive.*

2) Per quanto il punto i) l'USL eroga d'istituto le seguenti prestazioni:

a) *disinfezione terminale di ambienti abitativi, ospedalieri o di stalla in seguito a patologie infettive in cui tale trattamento è specificamente indicato;*

b) *disinfezione continua in alcuni casi di epizoozie in cui è richiesto l'intervento di mezzi tecnici particolari e di operatori qualificati;*

c) *disinfezione e derattizzazione in tutti i casi in cui gli interventi sono giudicati di servizio: bonifica di focolai in atto di malattie infettive e diffusive sia umane che animali.*

3) Qualora l'USL ravvisi la necessità, per ragioni di salute pubblica, di un intervento di disinfezione, disinfestazione o derattizzazione in una struttura pubblica o privata, ne dà comunicazione ai proprietari o ai



rappresentanti legali e questi provvedono direttamente agli interventi indicati, avvalendosi anche di ditte private autorizzate a norma di legge e sotto la vigilanza dei competenti Servizi dell'USL. Nel caso che le persone tenute a intervenire non adempiano alla prescrizione dell'USL, questa propone al Comune l'adozione di ordinanza sindacale a carico del proprietario o del rappresentante legale della struttura. Ogni qualvolta lo ritenga necessario, l'USL propone al Comune un provvedimento ordinatorio per l'esecuzione della disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di canili, allevamenti, luoghi di permanenza, anche temporanea, di animali e dei locali di lavorazione e stoccaggio di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale, nonché dei locali pubblici e privati ove sia stata rilevata un'infestazione da parte di infestanti di rilevanza sanitaria. L'USL ha facoltà di richiedere che i ratti e gli altri infestanti catturati o uccisi durante le operazioni di bonifica siano messi a disposizione per i controlli necessari.

#### **Art. 36- OBBLIGO DI SANIFICAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DI ORGANISMI INFESTANTI**

- 1) I locali delle collettività educative e scolastiche sono sottoposti a pulizia e sanificazione ambientale.
- 2) Sono vietati la vendita, l'affitto e la cessione di abiti, costumi ed effetti di uso personale usati, di qualunque genere, senza che essi siano stati sottoposti a un documentato trattamento di lavaggio e bonifica.
- 3) L'attività di sorveglianza e controllo degli infestanti è svolta a cura dei titolari, nei seguenti locali, nonché sui materiali che vi sono contenuti:
  - a) *in tutti gli esercizi e depositi di prodotti alimentari e bevande, secondo i piani di disinfestazione previsti dall'autocontrollo;*
  - b) *in tutti gli stabilimenti in cui si lavorano prodotti organici;*
  - c) *nelle discariche, nei depositi e negli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;*
  - d) *negli impianti di depurazione delle acque di scarico;*
  - e) *negli allevamenti e negli altri luoghi di detenzione non domestica di animali (canili, pensioni per animali);*
  - f) *negli istituti di cura e ricovero pubblici e privati;*
  - g) *negli alberghi e strutture ricettive in generale;*
  - h) *nei teatri, nei cinematografi e locali di pubblico spettacolo;*
  - i) *nei mezzi di pubblico trasporto;*
  - j) *negli ambienti in genere di uso collettivo.*
- 4) I titolari dei locali interessati conservano documentazione dell'attività di sorveglianza e controllo svolta.
- 5) Qualora nel territorio comunale, al di fuori della programmazione annuale, si evidenzino problemi causati da ratti, topi o artropodi nocivi e molesti di entità tale da costituire, a giudizio dei competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'A.USL, un pericolo imminente per la salute pubblica, il Sindaco ordina i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione e di bonifica ambientale, **oltre quelli programmati**, su parere degli stessi servizi.

#### **Art. 37 – CAUTELE NELLA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE**

- 1) Gli interventi di disinfestazione contro forme adulte di artropodi effettuati da Ditte specializzate, qualora non disposti dalle Autorità, devono essere preventivamente notificati dalle imprese, almeno 48 ore prima del trattamento al Comune ed alla USL, fatte salve le norme che disciplinano l'uso dei presidi medico Chirurgici e dei Biocidi.
- 2) Le operazioni di derattizzazione dovranno essere effettuate, comunicate e pubblicizzate nel rispetto della normativa ambientale e sanitaria nazionale e regionale in materia. Nel caso di inottemperanza, l'A.USL propone al Comune l'adozione di idonei provvedimenti.
- 3) Nell'uso di biocidi e/o di Presidi Medico Chirurgici, autorizzati/registratori presso il Ministero della Sanità, sono osservate le cautele indicate nelle etichette e nelle schede di sicurezza di ciascun prodotto, in modo da eliminare ogni possibile rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente.
- 4) Le imprese che intendono impiegare gas tossici negli interventi di bonifica, rispettano le norme di legge vigenti in materia e ne danno comunicazione all'A.USL unitamente al nominativo del responsabile delle operazioni. L'A.USL può prescrivere modalità d'uso vincolanti.
- 5) Le imprese che effettuano interventi di disinfestazione e derattizzazione, prima degli interventi, oltre che predisporre nei tempi e nei modi previsti dalla norma i cartelli di avviso si preoccupano di:
  - a) trasmettere al committente per iscritto la procedura adottata e copia delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati;
  - b) informare mediante avvisi scritti gli utenti degli ambienti confinanti e dei luoghi aperti da sottoporre a disinfestazione o derattizzazione in merito all'intervento programmato. L'informazione comprende:
    - a) *i motivi dell'intervento;*
    - b) *la data e l'ora delle operazioni;*
    - c) *le sostanze impiegate: il principio attivo, nome commerciale e numero di registrazione / autorizzazione presso il Ministero della Salute;*
    - d) *i materiali impiegati;*



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

- e) le cautele da adottare a tutela delle persone, degli animali, delle cose e dell'ambiente;
- f) nominativo e recapito telefonico del responsabile tecnico del trattamento;
- g) il recapito telefonico del centro antiveleni più vicino.

6) Al termine dell'intervento le imprese, che sono tenute a consegnare al committente un verbale inerente l'intervento, al contempo rendono ben visibile un avviso riportante:

- a) i prodotti che sono stati utilizzati :nome commerciale e numero di registrazione/autorizzazione presso il Ministero della Salute, il principio attivo;
- b) le quantità impiegate (percentuale o concentrazione di utilizzo);
- c) le modalità di distribuzione (irrorazione, nebulizzazione, polverizzazione, esche);
- d) le eventuali ulteriori cautele da adottare successivamente all'intervento;
- e) la denominazione dell'impresa, con relativo indirizzo e numero telefonico.
- f) Le imprese conservano per almeno 1 anno la documentazione relativa all'intervento svolto.

### Art. 38 – PROTEZIONE DEGLI ADDETTI NELLA DISINFESTAZIONE

1. Nel corso delle operazioni di disinfestazione , derattizzazione e disinfezione gli addetti devono: essere dotati di idonei mezzi di protezione individuale; avere con sé ed attenersi alle indicazioni contenute nella scheda di sicurezza del prodotto utilizzato; attenersi alle indicazioni riportate nella etichetta del prodotto utilizzato.

### Art. 39 – VIGILANZA RELATIVA ALLE DISINFESTAZIONI DERATTIZZAZIONI E DISINFEZIONI

1. I competenti servizi del Dipartimento di prevenzione dell'USL e/o la Polizia Municipale del Comune di Spoleto, possono disporre accertamenti nel corso dell'impiego di prodotti disinfestanti, derattizzanti e disinfestanti.

2. Gli accertamenti riguardano in particolare:

- a) la rispondenza alla etichetta della composizione dei prodotti usati;
- b) la rispondenza delle condizioni d'impiego alle indicazioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza;
- c) l'idoneità del personale addetto alle mansioni svolte, nei casi previsti dalla normativa vigente.

### Art. 40 – ONERI DEL PROPRIETARIO

1. Gli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, qualora non costituiscano bonifica di focolaio di malattia infettiva od intervento urgente a tutela della incolumità dei cittadini, sono a cura e spese dei proprietari degli edifici e dei terreni in cui hanno luogo o di chi ne ha l'effettiva disponibilità.

2. Gli interventi sui beni demaniali, qualora non costituiscano bonifica di focolaio di malattia infettiva od intervento urgente a tutela dell'incolumità dei cittadini, sono a carico degli Enti proprietari.

### Art. 41 – MISURE DI LOTTA PREVENTIVA AGLI ANIMALI SINANTROPI

1. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale è vietato gettare in aree pubbliche o in aree private soggette a uso pubblico, rifiuti o sostanze utilizzabili come alimento dagli animali randagi, sinantropi o selvatici.

2. I cortili e le aree aperte sono tenuti sgombri, a cura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintati in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti. Sono inoltre sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

3. In tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutti gli stabilimenti dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili, nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle abitazioni rurali, nelle stalle ed in altri ricoveri per animali, devono essere attuate, a cura dei proprietari o dei conduttori, misure contro le mosche secondo metodi e mezzi efficaci.

4. Le operazioni di pulizia delle aree dei mercati di alimenti e bevande sono svolte giornalmente al termine dell'orario di apertura e i conduttori evitano la dispersione ambientale di residui di alimenti e di loro contenitori.

5. I cassonetti di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed i contenitori di rifiuti differenziati sono:

- a) dotati di dispositivo di apertura e chiusura tale da evitare la penetrazione di ratti ed insetti o il ristagno d'acqua al loro interno;
- b) puliti e disinfettati periodicamente e conservati in condizioni di buona manutenzione;
- c) Riconosciuta la funzione biologica di lotta agli insetti, in primis alle zanzare, mosche ed insetti vari, operata da alcune specie di uccelli migratori, è fatto divieto a chiunque di distruggere nidi di Rondine (*Hirundo rustica*), Rondone (*Apus apus*), Balestruccio (*Delichon urbica*) e Topino (*Riparia riparia*) situati su edifici pubblici e privati, fatto salvo per lavori di restauro o ristrutturazione edilizia del fabbricato. Si potrà derogare a quanto sopra espresso solo in particolari situazioni di documentato rischio igienico-sanitario.



6. Gli edifici di proprietà in disuso, abbandonati o in rovina devono essere mantenuti dai legittimi proprietari in condizioni tali da non permettere l'annidamento, il rifugio e quindi la proliferazione di ratti, topi, piccioni o insetti nocivi, ricorrendo a misure preventive idonee per ognuna delle tipologie di animali sinantropi anzidette.

**Art. 42 – MISURE DI PREVENZIONE E/O ELIMINAZIONE FOCOLAI DI PROLIFERAZIONE DI ZANZARE ED IN PARTICOLARE DI *Aedes albopictus***

1. Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare malattie infettive di origine tropicale trasmissibili dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e altre malattie infettive trasmissibili dalla zanzara comune (*Culex pipiens*), tutti i cittadini: soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali ed in generale a tutti coloro che abbiano la effettiva disponibilità di aree aperte e/o di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi e/o che abbiano la effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche, nel periodo compreso tra il primo del mese di aprile ed il 31 del mese di ottobre devono:

a) *non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione - barattoli, secchi, bidoni, vasche, sottovasi ecc. nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare comunque qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;*

b) *procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'acqua contenuta in annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere al loro allontanamento ovvero ad una loro idonea chiusura (per es. nel caso di contenitori tramite coperchio a tenuta); non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole (trappole per la cattura di uova di zanzara tigre) inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione, ove la procedura preveda l'utilizzo di prodotti contro le larve di zanzara;*

c) *effettuare la pulizia dei tombini prima dell'avvio dei cicli di trattamento;*

d) *tenere sgombri i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;*

e) *provvedere a propria cura e spese nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba, affinché essa non rappresenti condizione di pericolo per pubblica e privata incolumità per igiene e sanità pubblica;*

f) *non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare;*

g) *prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori, tipo pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua su di essi eventualmente accumulatasi oppure trattare la stessa acqua con prodotti antilarvali;*

h) *verificare che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d'acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee;*

i) *convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione degli edifici;*

l) *evitare la formazione di raccolte di acque anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc.;*

m) *trattare tombini, griglie di scarico, qualsiasi sistema di allontanamento delle acque meteoriche ed altre raccolte di acqua non rimovibili, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di pertinenza, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità per tale uso e acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere effettuato entro 5 giorni da ogni consistente precipitazione atmosferica. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento qualora effettuato da Ditte specializzate ovvero il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.*

La presenza in un'area di densità elevate di adulti di zanzara tigre indica la mancata applicazione delle norme di prevenzione e pertanto la presenza, nell'area interessata o in prossimità di questa, di focolai di riproduzione dell'insetto, che devono essere ricercati ed eliminati. I trattamenti contro le zanzare adulte sono sconsigliati per il maggiore rischio di tossicità e di difficoltà di gestione, per il maggiore impatto ambientale, per la temporaneità dei risultati e per i maggiori costi di gestione: sono da attuarsi solo qualora sia stata accertata una eccessiva presenza



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

dell'insetto ovvero in casi in cui l'uso dei prodotti larvicidi non ha comportato la riduzione della presenza degli adulti ovvero in caso di epidemia.

2. Gli amministratori di condomini, devono COMUNICARE entro il 30 di aprile di ciascun anno solare, al Dipartimento di Prevenzione della Azienda A.USL Umbria n°2 ed al Comune: l'elenco dei condomini da loro amministrati; il programma degli interventi larvicidi attivato per ognuno di essi; il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua i trattamenti; il prodotto impiegato od altra eventualità organizzativa; i provvedimenti complessivamente intrapresi per il rispetto da parte dei condomini delle indicazioni contenute nella presente articolo; il prodotto contro le larve può essere utilizzato anche autonomamente seguendo le modalità e le scadenze indicate in etichetta.

3. I soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano la effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte ed aree dismesse, devono:

a) *curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse;*

b) *mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte di acqua stagnante;*

c) *rispettare comunque le indicazioni al punto 1 del presente articolo.*

4. I conduttori di orti devono:

a) *seguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con un contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;*

b) *sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;*

c) *chiudere stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua (fusti, bidoni ecc.); in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata;*

d) *sistemare tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.*

5. I gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale devono:

a) *stoccare i pneumatici dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;*

b) *svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, rigenerazione o commercializzazione;*

c) *provvedere nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali seguendo le indicazioni di cui al punto 1;*

d) *comunicare, nel caso di impossibilità a procedere ad idonea copertura dei pneumatici, almeno 48 ore prima dell'intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Dipartimento di Prevenzione della Azienda A.USL Umbria n.2 e al Comune per i controlli necessari.*

6. I proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento di rifiuti devono:

a) *adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti;*

b) *provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali seguendo le indicazioni di cui al punto 1.*

7. I responsabili di qualsiasi cantiere devono:

a) *evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni;*

b) *sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua;*

c) *provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;*

d) *assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali, seguendo le indicazioni di cui al punto 1.*

8. I proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, devono:

a) *eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;*



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

c) chiudere stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

d) eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti con prodotti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione seguendo le indicazioni di cui al punto 1.

9. All'interno dei cimiteri:

a) nel caso di utilizzo di fiori finti, i vasi detenuti all'aperto devono essere forati sul fondo;

b) i contenitori con fiori veri devono essere riempiti con sabbia umida, al fine di impedire il ristagno di acqua;

c) tutti i contenitori utilizzati saltuariamente devono essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia.

d) in presenza di piante ornamentali contenute in vasi con terriccio, non devono essere utilizzati sottovasi.

La responsabilità delle inadempienze alla presente articolo è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze verranno riscontrate.

10. I proprietari e/o gestori di attività, agricoltori o chiunque abbia la effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua devono:

a) curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte anche temporanee di acquastagnante;

b) effettuare idoneo trattamento larvicida dei bacini per deposito di acqua alle dosi riportate in etichetta in ragione dei volumi di acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate; in alternativa introdurre negli specchi d'acqua una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dei volumi di acqua presenti;

c) trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui e raccolte di acqua similari, seguendo le indicazioni di cui al punto 1.

11. Coloro che gestiscono aziende zootecniche o detengono animali da allevamento, con particolare riferimento ad allevamenti di equini e allevamenti avicoli, devono:

a) curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte anche temporanee di acqua stagnante;

b) evitare la proliferazione di larve di zanzare negli abbeveratoi provvedendo al loro completo svuotamento al massimo ogni tre giorni;

c) trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, anche scoline, fossi irrigui, ecc., seguendo le indicazioni di cui al punto 1.

I trattamenti possono essere effettuati da Ditte specializzate oppure in proprio.

12. Tutte le categorie sopracitate, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica contro le larve di zanzara sopra richiamati devono:

a) effettuare interventi contro le forme adulte: qualora nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontrino, su esplicita segnalazione dei competenti servizi della Azienda A.USL, una eccessiva presenza di insetti adulti; in tal caso i trattamenti dovranno essere mirati ai luoghi abituali di sosta della zanzara adulta ed eseguiti con attrezzatura idonea a minimizzare la deriva dei prodotti utilizzati; dovranno comunque essere utilizzate formulazioni acquose e prive di solventi;

b) comunicare, nei casi in cui si renda necessario un trattamento contro le forme adulte di zanzara, almeno 48 ore prima dell'intervento, la data del trattamento, nonché il tipo di sostanza utilizzata e le modalità di esecuzione del trattamento stesso al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda A.USL Umbria n 2 ed al Comune per i controlli di competenza;

c) consentire l'accesso alle aree private ed alle aree recintate al personale incaricato delle attività di controllo, riconoscibile per la divisa e /o per l'apposito tesserino;

d) conservare la documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati, oppure il prodotto medesimo non scaduto, ovvero l'attestato di avvenuta bonifica rilasciato da Ditta Specializzata.

In presenza di casi sospetti od accertati di Dengue, Chikungunja, Zika, West Nile Disease e di altre malattie infettive trasmissibili dalle zanzare, oppure in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare persistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili, si renderà necessario effettuare trattamenti contro le forme adulte, contro le larve o interventi di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere la effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

### Art. 43 – VIGILANZA RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELLE PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE

1. I competenti servizi del Dipartimento di prevenzione della A.USL e/o la Polizia Municipale del Comune di Spoleto, dispongono accertamenti per verificare le misure adottate dalla popolazione in generale per la prevenzione e/o eliminazione di focolai di zanzara tigre e di *Culex pipiens*, o altre zanzare nel rispetto del presente regolamento.



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

In particolare la vigilanza viene esercitata tramite sopralluoghi e/o campionamenti di acque ed al contempo esibendo da parte dei soggetti pubblici e privati interessati a trattamenti antilarvali: la documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati e/o il prodotto medesimo non scaduto, ovvero l'attestato di avvenuta bonifica rilasciato da Ditta Specializzata.

### **Art. 44 – MISURE PREVENTIVE CONTRO L'INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO E PROCESSIONARIA DELLA QUERCIA, NEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), ma anche della Processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionaria*) che ha una fase larvale simile, le quali costituiscono una minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza di alcune specie arboree e un rischio potenziale per la salute delle persone e degli animali.

L'articolo 1 del D.M. 30 ottobre 2007 e s.m.i. istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), considerato che il bruco di questi lepidotteri possiede peli urticanti che possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo, ovvero irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie, e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi poiché i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento.

2. Al fine di prevenire i rischi per specie arboree, per la salute di animali e persone collegati alla proliferazione delle larve di processionaria, tutti i cittadini proprietari di aree verdi e gli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private nel territorio comunale, devono:

a) *effettuare ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle proprietà di loro competenza, al fine di accertare la presenza dei nidi di Processionaria del pino e Processionaria della quercia. Dette ispezioni dovranno essere effettuate con attenzione sulle specie di alberi potenzialmente soggette agli attacchi degli infestanti, ovvero: presentano in forma di grosse masse sericee globose di colore bianco o marrone chiaro, localizzate soprattutto nei rami più alti, esterni ed esposti a Sud;*

• *per la Processionaria della quercia: le piante arboree appartenenti alle specie Rovere, Roverella, Farnia. I nidi si presentano appiattiti, formati da ammassi sericei, localizzati alla base delle piante, lungo il tronco, oppure all'impalcatura dei rami principali; sono formati da foglie, escrementi, residui metabolici e peli urticanti tenuti insieme dai fili sericei e racchiudono moltissime larve;*

b) *nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui al precedente punto a., venisse riscontrata la presenza dei nidi dei lepidotteri in oggetto, operare la rimozione meccanica dei nidi e la successiva distruzione degli stessi, ponendoli in secchi pieni d'acqua per una settimana, quindi gettare tutto in una buca nel terreno. Si consiglia di far eseguire tali operazioni da ditte con personale specializzato ovvero di prendere tutte le precauzioni necessarie affinché chi effettua l'operazione non venga a contatto con i peli urticanti e che questi non vengano dispersi nell'ambiente circostante;*

c) *nel caso in cui la particolare posizione della pianta infestata e/o dei nidi rendano impossibile provvedere alla rimozione meccanica secondo quanto riportato al precedente punto b., si può ricorrere, adottando tutte le precauzioni del caso e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, alla lotta balistica, ovvero allo sparo ai nidi con cartucce piccole per aprirli e esporli al freddo invernale. Tale pratica è efficace solo se fatta entro il mese di febbraio e con inverni freddi e per distanze di sparo non superiori ai 15 metri. La lotta balistica è consentita solo previa apposita denuncia al servizio caccia della Regione per concordare il calendario di sparo e previa autorizzazione allo sparo da parte della Questura competente per territorio. Si consiglia di far eseguire tali operazioni da ditte autorizzate che dispongano di personale specializzato.*

3. Le spese per gli interventi di cui sopra sono a totale carico della proprietà interessata.

4. E' fatto assoluto divieto di depositare rami con i nidi asportati sulla pubblica via o di smaltire gli stessi trasportandoli presso le isole ecologiche.

5. Evitare la lotta chimica con ricorso a prodotti adulticidi: possono essere programmati trattamenti fitosanitari delle chiome affidandosi a ditte specializzate e qualificate nel settore.

La responsabilità delle inadempienze alle presenti disposizioni è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate. Sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alle presenti disposizioni e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale, il Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda A.USL Umbria n 2 - Servizio Controllo Organismi Infestanti e il Comando Carabinieri Unità per la Tutela Forestale-Ambientale e Agroalimentare.

### **Art. 45 - GESTIONE COLONIE FELINE RICONOSCIUTE**

1. Si definisce "colonia felina" un gruppo di almeno 5 gatti adulti, di entrambi i sessi, in età riproduttiva, che vive in libertà, legato stabilmente a un territorio e all'Uomo.



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

2. La colonia felina è individuata in aree pubbliche o aperte al pubblico di centri abitati ed è accudita ed alimentata al di fuori di una proprietà privata, da associazioni di volontariato per la protezione degli animali o da singoli cittadini individuati quali responsabili della colonia stessa da parte del Servizio Veterinario della A.USL.

3. Solo i gatti appartenenti ad una colonia felina riconosciuta possono essere sterilizzati dalla A.USL competente per territorio e in seguito riammessi nel gruppo.

4. Sull'intero territorio comunale è assolutamente vietato a chiunque:

- maltrattare i gatti che vivono in libertà;
- a chiunque di offrire cibo a gatti liberi vaganti e, soprattutto, lasciarne a loro disposizione;
- le associazioni di volontariato o i cittadini autorizzati dal servizio veterinario della A.USL per la gestione delle colonie feline riconosciute devono attenersi scrupolosamente alle seguenti regole:

a) *alimentare i gatti in zone e orari fissi e prestabiliti, una o massimo due volte al giorno;*  
b) *rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione degli alimenti;*  
c) *collocare il cibo in ciotole o vaschette;*  
d) *attendere che i gatti finiscano il pasto, per poi rimuovere accuratamente resti e ciotole, lasciando pulito il sito di alimentazione; è assolutamente vietato abbandonare ciotole e siti di cibo nel sito di alimentazione della colonia felina;*

e) *è consentita la presenza costante di un contenitore con acqua, a patto che questo venga svuotato sul terreno e rifornito in occasione di ogni pasto almeno una volta al giorno;*

f) *è vietato collocare o installare su suolo pubblico cucce, scatoloni o qualsivoglia struttura per il rifugio dei gatti.*

### Art. 46 - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DI PICCIONI E DI ALTRI VOLATILI

1. E' vietato alimentare piccioni o altri volatili.

2. Qualora i colombi torraioli o altri volatili con la loro eccessiva presenza siano causa di inconvenienti igienico sanitari o qualora risultino portatori o affetti da malattie infettive, il Comune su parere del Dipartimento di Prevenzione della A.USL dispone l'attuazione di piani di controllo delle popolazioni di volatili.

3. I proprietari degli immobili, abitati e non abitati, devono predisporre interventi finalizzati ad evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei volatili e altri animali sinantropi all'interno, sulle facciate esterne o nei sottotetti degli edifici, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio.

4. I proprietari di edifici pubblici e privati effettuano altresì la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili e sottoportici), mediante asportazione del guano e disinfestazione.

### Art. 47 - FIERE – CONCORSI – ESPOSIZIONI – GARE – MERCATI A CARATTERE OCCASIONALE O RICORRENTE AVENTE AD OGGETTO ESCLUSIVAMENTE L'ESPOSIZIONE E LA VENDITA DI ANIMALI VIVI –

1. Le manifestazioni di cui al presente articolo devono essere autorizzate dal Comune su parere Dipartimento di Prevenzione della A.USL e sono sottoposte a vigilanza veterinaria. Tale autorizzazione in caso di ricorrenza di più manifestazioni nel corso del medesimo anno solare e nello stesso sito, può riguardare l'intero programma delle manifestazioni. I luoghi dove si svolgono tali manifestazioni, siano essi all'aperto o meno, dovranno essere sottoposti ad accurata pulizia da parte dell'espositore o venditore, tramite rimozione degli escrementi animali e delle lettiere nel corso della giornata successiva allo svolgimento: le modalità di conduzione dell'intera area verranno stabilite di volta in volta dai servizi competenti in sede di autorizzazione, mediante versamento di una somma presso la Tesoreria per un importo che verrà stabilito con deliberazione di giunta.

2. Qualora non si ottemperi a quanto disposto dal punto precedente, l'Amministrazione provvederà d'Ufficio all'esecuzione dei lavori e la relativa spesa sarà posta a carico degli organizzatori inadempienti.

3. E' fatto **assoluto divieto di depositare rami con i nidi asportati sulla pubblica via o di smaltire gli stessi trasportandoli presso le isole ecologiche.**

4. Evitare la lotta chimica con ricorso a prodotti adulticidi: possono essere programmati trattamenti fitosanitari delle chiome affidandosi a ditte specializzate e qualificate nel settore.

La responsabilità delle inadempienze alle presenti disposizioni è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

**Sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alle previste disposizioni e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale, il Personale Ispettivo dei competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n 2 e il Comando Carabinieri Unità per la Tutela Forestale-Ambientale e Agroalimentare.**



**Art. 48 -OBBLIGHI PER I CITTADINI PROPRIETARI O POSSESSORI DI CANI**

1. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di cani devono:
  - a) *Iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina;*
  - b) *dotarlo di microchip di identificazione come da normativa vigente;*
  - c) *utilizzare obbligatoriamente il guinzaglio quando si trovano nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei pubblici mezzi di trasporto;*
  - d) *in caso di cani valutati a rischio di aggressività dai competenti servizi veterinari A.USL, utilizzare obbligatoriamente la museruola ed il guinzaglio in aree urbane e nei pubblici mezzi di trasporto.*
2. La Polizia Municipale può controllare la presenza dei microchip nei cani dei privati tramite idoneo lettore in dotazione.
3. I veterinari liberi professionisti, sono tenuti a segnalare alla Polizia Municipale o ai servizi veterinari della A.USL l'assenza di microchip nei cani che visitano e i padroni che si rifiutano di applicarlo.
4. E' vietato l'accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, in tutte le aree verdi pubbliche attrezzate per attività ludico-motorie dei bambini (scivoli, altalene ecc.).
5. I conduttori di cani sono tenuti al possesso di sacchetto e paletta da utilizzare per la rimozione e la pulitura dei luoghi dalle deiezioni canine che, una volta raccolti, vanno gettati nei cestini per i rifiuti indifferenziati; sono esentati i non vedenti, accompagnati da cani guida.
6. Chiunque abbia la materiale custodia di cani è tenuto a provvedere alla pulizia giornaliera delle aree private ove i cani vengono custoditi e a dotarle di un idoneo ricovero che consenta all'animale di ripararsi dagli agenti atmosferici.
7. I costi del mantenimento dei cani, anche se temporaneamente affidati al canile municipale, spettano al proprietario degli animali stessi.
8. E' vietato detenere cani in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica, sanitaria e odorigena.
9. I cani possono vivere in civili abitazioni purché non confinati permanentemente in locali e/o terrazze.
10. Al di fuori delle abitazioni, i cani sono ospitati in recinti o box, che devono avere i requisiti specificati nella DGR Umbria n 1073 dell'11 settembre 2012 "Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali di affezione" ovvero:
  - a) *box: struttura con fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui e sufficiente ricambio di aria. Per i box è necessaria una superficie minima deambulabile che sia proporzionata alla taglia del cane stesso: di metri quadrati 2 - 3 - 4 rispettivamente per i soggetti di piccola, media e grande taglia per il primo cane, aumentata di 1 - 1, 5 - 2 metri quadrati per ogni cane oltre il primo, sempre relativamente al formato dello stesso. Tali misure minime sono diminuite del 50% se il box è contenuto in un recinto esclusivamente dedicato al movimento dei cani stessi, di superficie pari ad almeno mq. 10 per ciascun cane. Dalla superficie del box deve essere detratta la superficie delle cucce. I cani all'interno del box devono essere liberi. La recinzione deve essere sufficientemente alta da impedirne la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività.*
  - b) *recinto: spazio confinato all'aperto, anche con fondo non impermeabilizzato, con disponibilità di esposizione sia al sole che all'ombra. Per i recinti (ad esclusione delle cucce) è necessaria una superficie minima deambulabile che sia proporzionata alla taglia del cane stesso: di metri quadrati 4 - 6 - 8 rispettivamente per i soggetti di piccola, media e grande taglia per il primo cane, aumentata di 2 - 3 - 4 metri quadrati per ogni cane oltre il primo, sempre relativamente alla taglia dello stesso. Tali misure minime sono diminuite del 50% se il recinto è contenuto in un'area di sgambamento esclusivamente dedicata al movimento dei cani stessi, di superficie pari ad almeno 10 metri quadrati per ciascun cane. Dalla superficie del recinto deve essere detratta la superficie delle cucce. I cani all'interno del recinto devono essere liberi. La recinzione deve essere sufficientemente alta da impedirne la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività.*

**Art. 49 -ALLEVAMENTO E DETENZIONE DI ANIMALI DA CORTILE**

1. Nelle zone individuate dal Piano Regolatore Generale in cui è vietato detenere animali a scopo di allevamento intensivo, è comunque possibile detenere animali a scopo puramente affettivo nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
2. Nelle zone A, B, C, D è consentito detenere ed allevare animali da cortile ad uso domestico nel rispetto del pubblico decoro e delle seguenti condizioni:
  - a) *i relativi ricoveri dovranno essere realizzati in modo dignitoso e consono all'ambiente;*
  - b) *il ricovero degli animali deve essere posto ad almeno 15 metri dalle abitazioni più vicine;*
  - c) *la detenzione di ricoveri di animali a distanze inferiori da quelle previste dalla precedente lettera b) è ammessa previo consenso scritto dei confinanti;*



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

- d) sono ammessi allevamenti ad uso familiare, costituiti esclusivamente da animali da cortile, con un numero massimo di 30 capi adulti tra avicoli e conigli;
- e) la detenzione di un numero di capi adulti superiore ai 30 stabiliti alla precedente lettera d) è ammessa previa acquisizione di nulla osta dei competenti uffici della AUSL e del Comune;
- f) non possono essere detenuti in aree condominiali salvo espressa disciplina del regolamento condominiale o espressa autorizzazione da parte dei condomini;
- g) agli animali detenuti dovrà essere garantito il benessere animale secondo le vigenti normative;
- h) dovrà essere mantenuto in condizioni igieniche adeguate provvedendo ad eseguire giornalmente operazioni di pulizia e periodicamente operazioni di disinfezione;
- i) in ogni caso i proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie sono tenuti ad adottare tutte le misure profilattiche atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione delle zoonosi o altre malattie.

3. Sono comunque fatte salve le normative in materia di quiete pubblica, indicate nel codice penale."

### Art. 50 -ANIMALI DA AFFEZIONE

1. Nei centri abitati la detenzione di animali è consentita unicamente per gli animali da affezione, purché l'ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato anche per le connesse esalazioni odorogene.

2. Per animali di affezione, oltre ai cani e ai gatti, si intendono:

- a) uccelli di piccola taglia chiusi in gabbie di dimensioni tali da non compromettere il benessere degli animali, non più di 6 (sei) coppie e relative nidiate, fino alla completa autonomia dei piccoli;
- b) uccelli di media taglia chiusi in gabbie dimensioni tali da non compromettere il benessere degli animali non più di 2 (due) coppie e relative nidiate fino alla completa autonomia dei piccoli;
- c) tutti gli animali diversi da cani e gatti per i quali non sia vietata la detenzione dagli appositi regolamenti.

3. La detenzione di animali di affezione, nella zona urbana, è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il ricovero degli animali dovrà essere dotato di fondo di facile pulizia;
- b) gli animali dovranno essere mantenuti in condizioni che garantiscano un adeguato stato di benessere ed igiene, nonché il decoro e la pulizia dell'ambiente;
- c) gli animali dovranno disporre di spazi sufficientemente ampi, di cibo e di acqua pulita in quantità sufficiente e di un riparo dalle intemperie;
- d) il ricovero dovrà essere mantenuto in condizioni igieniche adeguate provvedendo ad eseguire giornalmente operazioni di pulizia evitando qualsiasi inquinamento ambientale; periodicamente dovranno essere effettuate operazioni di disinfezione;
- e) conoscenza e rispetto delle caratteristiche e delle esigenze della specie di appartenenza.

4. Sono comunque fatte salve le normative in materia di quiete pubblica, così come regolamentata dal Codice Civile e successive modifiche e integrazioni.

### Art. 51- TRANSITO ANIMALI NEI CENTRI ABITATI

1. È vietato il transito di capi di bestiame (es. ovini, bovini, equini, suini) nei centri abitati, ad esclusione delle pattuglie delle Forze di Polizia ippomontate e degli animali utilizzati in occasione di processioni, manifestazioni, rievocazioni storiche o religiose, o eventi, o attività appositamente autorizzati.

### Art. 52 – FIERE E MERCATI

1. Le strutture di commercio ambulante, attivate in fiere e mercati o in apposite aree di sosta temporanea, devono disporre a loro onere di contenitori per la raccolta di rifiuti da conferire negli appositi cassonetti, ove non soggetti a raccolta differenziata o conferimento obbligatorio. Ogni titolare del posto assegnato è responsabile della pulizia finale del suolo pubblico a lui concesso per l'attività di vendita, così come stabilito dal "Regolamento Comunale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati".

### Art. 53 – PULIZIA E MANUTENZIONE TERRENI A TUTELA DEL DECORO, IGIENE E SALUTE PUBBLICA

1. Ai sensi dell'art.2 dell'Ordinanza Sindacale n° 29 del 15 maggio 2015 i proprietari e coloro che hanno la disponibilità a qualsiasi titolo di terreni, aree, cortili, giardini, nonché i responsabili di cantieri edili e stradali sono tenuti a:

- a) provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia di tali siti dalla vegetazione e dai rifiuti, o da ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per la pubblica e privata incolumità o per l'igiene e la salute pubblica;



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

b) rimuovere a propria cura e spese il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei terreni, contestualmente allo svolgimento delle operazioni e sia smaltito nelle forme previste dalle vigenti normative in materia.

### Art. 54 -ABBANDONO RIFIUTI

1. È vietato, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, inoltre è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

2. Il proprietario è tenuto alla vigilanza del proprio terreno ed all'adozione di tutte le misure idonee al fine di evitare l'abbandono incontrollato di rifiuti da parte di ignoti, e contribuisce al ripristino dello stato dei luoghi, a meno che non venga dimostrata la sua effettiva estraneità alla vicenda.

### Art. 55 -ABBANDONO RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI E DI MOZZICONI DEI PRODOTTI DA FUMO

1. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

2. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

3. Chiunque viola il divieto di cui al precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui *al precedente comma 1* la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, come previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 e s.m.i. pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2016.

### Art. 56 -UTILIZZO E DETENZIONE DI ESCHE E BOCCONI AVVELENATI

Ai sensi di:

- Ordinanza del Ministero della Salute 25 Giugno 2018 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati", che ha una validità di 24 mesi e che fa seguito ad una prima ordinanza emanata dal Ministero il 18 dicembre 2008 ed alle sue successive modificazioni (19 marzo 2009 e 14 gennaio 2010).
- L. R. 11/2015 della Regione Umbria

è vietato a chiunque di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo; sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

1. Il proprietario di un animale con sintomatologia riferibile a sospetto avvelenamento o morto per sospetto avvelenamento deve segnalare il caso alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi oppure può segnalarlo direttamente alle autorità di polizia giudiziaria (Carabinieri, Carabinieri Forestale, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardie Zoofile ecc.). Queste ultime provvederanno ad interessare un medico veterinario o i Servizi Veterinari della A.USL competente. Se il caso di sospetto avvelenamento interessa un animale senza proprietario o un animale selvatico la segnalazione può essere fatta dall'ente gestore territorialmente competente oppure dal Sindaco.

2. Ogni veterinario ha l'obbligo, qualora si trovi di fronte ad un animale morto per sospetto avvelenamento o ad un animale vivo con sintomatologia riferibile ad esso, di segnalare il caso, via fax o altro mezzo ufficiale, al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

3. Dopo la segnalazione il veterinario deve inviare la carcassa e/o il materiale sospetto e/o utile ad individuare la presenza di eventuali sostanze tossiche (vomito, liquido derivante da lavanda gastrica, esche ecc.), unitamente ad apposita scheda di accompagnamento, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio. La consegna può essere effettuata anche tramite i Servizi Veterinari della A.USL competente o dal proprietario dell'animale.

4. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali devono eseguire la necropsia e l'esame ispettivo del materiale entro 48 ore dal ricevimento della carcassa e/o dei bocconi e devono effettuare le analisi tossicologiche sul materiale pervenuto e/o sui campioni prelevati in fase di necropsia entro 30 giorni dal ricevimento dei campioni. Nel caso in cui l'esame anatomopatologico (necropsia) non escluda l'avvelenamento come causa di morte, l'anatomopatologo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale deve comunicare, tramite fax o altro mezzo ufficiale, la conferma del sospetto:

- a) al veterinario che ha inviato il campione;
- b) al Sindaco;
- c) al Servizio Veterinario dell'A.USL;
- d) alla Procura della Repubblica.



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

Ulteriore comunicazione sarà data agli stessi soggetti allorché sarà disponibile l'esito delle analisi di laboratorio.

5. Il Sindaco, non appena ricevuta la segnalazione del rinvenimento di sospetta carcassa o sospetto boccone da parte di un veterinario, deve dare "immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti". Se l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale comunica che "il quadro anatomopatologico non esclude il sospetto di avvelenamento" (in attesa dei risultati degli esami tossicologici) il Sindaco deve procedere entro 48 ore con:

- a) *l'attivazione degli interventi necessari alla bonifica dell'area in cui siano stati rinvenuti carcassa e/o bocconi o dove è presumibilmente avvenuto l'avvelenamento di un animale;*
- b) *l'apposizione di apposita cartellonistica che segnali la pericolosità dell'area;*
- c) *l'intensificazione dei controlli da parte delle autorità preposte;*
- d) *comunicato a mezzo stampa e altri media che informi i cittadini riguardo la pericolosità dell'area in cui sono stati rinvenuti i bocconi o dove presumibilmente è avvenuto l'avvelenamento di un animale.*

La segnalazione al Sindaco e alle autorità competenti, nonché gli opportuni accertamenti diagnostici, devono essere effettuati anche nel caso in cui sul territorio si registrino mortalità massive di animali (superiore ai tre capi) in un ristretto periodo di tempo e nella stessa località, non riferibili a cause già note.

### CAPITOLO 2. 5. ARIA

#### Art. 57– DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTI E VERDE

1. E' vietato bruciare pneumatici, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, e cascami vari od altri materiali di rifiuto che possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste.

2. E' consentito bruciare erba e residui di potatura in quantità inferiore a 3 m steri per ettaro esclusivamente nei terreni di produzione e destinati a pratica agricola o forestale. La bruciatura è comunque vietata nei mesi estivi dal 1 giugno e al 30 settembre di ogni anno e nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione Umbria. Nel corso della bruciatura vanno adottate tutte le cautele atte ad evitare il potenziale rischio propagazione di incendio.

3. La bruciatura è comunque vietata in presenza di venti e correnti che possano portare i fumi in deriva, costituendo potenziale rischio di incendio e molestia/disturbo alla normale fruizione di abitazioni e strade del circondario.

4. Il sito in cui si svolge l'operazione va costantemente sorvegliato e va realizzata intorno ad esso una fascia priva di vegetazione non inferiore a 2 m.

5. Nel caso in cui la Regione Umbria o il Comune nell'ambito del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria dispongano il divieto di accensione di camini e caldaie, la bruciatura dei residui agricoli di che trattasi è da intendersi vietata.

#### Art. 58– ATTIVITÀ CHE PRODUCONO EMISSIONI MALEODORANTI

1. Le attività caratterizzate dalla produzione di emissioni odorose devono adottare tutte le cautele atte ad evitare disturbo e molestia al vicinato. In particolare per tutte le nuove attività o per quelle esistenti che apportano modifiche alla struttura o al ciclo produttivo, fatta eccezione per gli allevamenti ed i ricoveri di animali, le apparecchiature ed i locali, impiegati in un processo fonte di emissioni odorose, devono essere completamente chiusi, mantenuti in depressione, aspirati e gli effluenti gassosi eventualmente sottoposti a depurazione.

2. Le attività esistenti che sono oggetto di segnalazioni di disturbo, dovranno adottare i provvedimenti di cui al comma precedente nei tempi indicati dall'Autorità Sanitaria.

3. Le aree che ospitano attività permanenti caratterizzate da emissioni odorose ove realizzabile tecnicamente, devono essere circondate da alberatura perimetrale realizzata con specie d'alto fusto.

4. Le attività di allevamento zootecnico e di smaltimento sul suolo degli effluenti di allevamento e di altri materiali usati come ammendanti, devono attenersi alle prescrizioni di cui al primo comma, in particolare adottare tutte le soluzioni tecniche atte a limitare l'impatto ambientale.

#### Art. 59– PROTEZIONE DI MATERIALI TRASPORTATI DA AUTOVEICOLI

1. Gli autoveicoli che trasportano materiali sfusi, che possono originare polveri o esalazioni moleste, dovranno essere dotati di adeguati mezzi di protezione e copertura, che impediscano la diffusione di materiali, polveri, odori e colaticci.



## Art. 60 – PROTEZIONE DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. In riferimento alla protezione della popolazione dai campi elettrici e magnetici si richiama l'applicazione delle norme vigenti in materia di alta, media e bassa frequenza.

## CAPITOLO 2. 6. FITOFARMACI

### Art. 61 – MODALITA' D'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

1. Il presente Regolamento dispone l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari al fine di:

- ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
- proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
- salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
- conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi;
- prevedere soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra-agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree di servizio;

e recepisce altresì la seguente normativa di riferimento, comprensiva di eventuali modifiche e integrazioni che intervengano nel periodo di vigenza del Regolamento medesimo:

a) Direttiva 21 ottobre 2009 n° 128/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

b) D. Lgs. 14 agosto 2012, n° 150 di attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

c) D.M. 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi, emanato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

d) Delibera Giunta della Regione Umbria n° 1429 del 5 dicembre 2016 avente per oggetto "Approvazione delle Linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili- Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.- pesticidi)".

2. Si adottano come proprie le disposizioni contenute nell'allegato A "Linee di Indirizzo regionali rappresentano parte del recepimento del PAN, D.M. 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi approvate con la suddetta Delibera Giunta della Regione Umbria n° 1429 del 5 dicembre 2016 comprensiva di eventuali modifiche e integrazioni che intervengano nel periodo di vigenza del Regolamento medesimo.

3. Sono vietati altresì:

a) l'uso di prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica nei centri abitati così come definiti dal Codice della Strada: in alternativa è possibile procedere con mezzi meccanici, fisici e/o biologici;

b) l'uso di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e/o recanti e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n°65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n°1272/2008 nella fascia di m. 100 dal centro abitato, così come definito dal Codice della strada, ovvero nella fascia di m. 100 dalla zona edificata definita dal P.R.G. (zona A, B, C, D, F). Tale distanza è ridotta a m. 50 se si adottano sistemi di contenimento della deriva;

c) l'uso di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e/o recanti e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n°65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n°1272/2008 nelle zone S.I.C., Z.P.S.<sup>2</sup> e Aree di Connessione Ecologica della R.E.R.U.<sup>3</sup> individuate dal P.R.G.<sup>4</sup>

d) il controllo delle erbe infestanti con l'impiego di prodotti erbicidi sulle scarpate delle strade di qualsiasi classe e sulle scarpate dei fossi: in alternativa è possibile procedere con mezzi meccanici, fisici e/o biologici;

e) le irrorazioni con prodotti insetticidi e acaricidi in corrispondenza di scarpate stradali, siepi spontanee e fossi;

f) l'uso di prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica su colture poste a distanze minori di 50 metri da abitazioni, pozzi ad uso non potabile, allevamenti e colture non destinate ad essere trattate. Tale distanza è ridotta a m. 20 se si adottano sistemi di contenimento della deriva;

<sup>1</sup>Sito di interesse comunitario

<sup>2</sup>Zone di protezione speciale

<sup>3</sup>Rete ecologica Regione Umbria

<sup>4</sup>Piano Regolatore Generale



- g) l'uso di prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica i a distanza inferiore a 25 metri da corsi d'acqua;
- h) l'uso di prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica a distanza inferiore a 200 metri da opere di captazione di acque destinate al consumo umano;
- i) i trattamenti fitosanitari in condizioni meteorologiche che favoriscano la dispersione aerea;
- j) gli sversamenti delle rimanenze delle soluzioni non utilizzate e le acque di lavaggio degli atomizzatori o di qualsiasi altro mezzo irrorante, dei recipienti adibiti alla preparazione delle soluzioni e dei contenitori di prodotti fitosanitari, in corsi d'acqua superficiali, in maceri, fossi asciutti, sul terreno, ecc..

## **CAPITOLO 2. 7. ACQUE POTABILI**

### **Art. 62 – COMPETENZE: AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Tutto quanto concerne le acque potabili, dalle competenze al rilascio alle autorizzazioni, alla vigilanza e al controllo, nonché le modalità di allaccio e i requisiti delle opere, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia (nazionale, regionale, d'Ambito....)

### **Art. 63 – REQUISITI DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE**

1. Le caratteristiche di qualità delle acque destinate all'uso umano sono definite dalle vigenti norme in materia. E' vietato destinare ad uso potabile e domestico acque che non siano state giudicate idonee a tale uso dal Dipartimento di Prevenzione della A.USL e che non corrispondano per quanto riguarda captazione, prelievo, trasporto e distribuzione a quanto previsto dalle norme tecniche generali.

### **Art. 64 – INQUINAMENTO DELLE ACQUE AD USO POTABILE**

1. In caso di accertato e/o sospetto inquinamento delle acque destinate ad uso potabile, il Sindaco, su indicazione del Dipartimento di Prevenzione della A.USL adotta i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.

### **Art. 65– SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE**

1. La salvaguardia delle risorse idriche e in particolare delle sorgenti, pozzi e punti di presa deve essere realizzata in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.

### **Art. 66– DOTAZIONE IDRICA**

1. La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità degli edifici destinati ad abitazione, al soggiorno e al lavoro delle persone.

2. Ogni edificio in cui sia prevista la permanenza di persone, è tenuto ad effettuare l'allacciamento al pubblico acquedotto.

3. Non sono consentiti allacciamenti che possano miscelare l'acqua della rete pubblica con quella di qualunque altra provenienza.

4. Nell'allacciamento alla rete idrica pubblica di ospedali, case di cura, stabilimenti balneari, piscine pubbliche, lavanderie e grandi insediamenti industriali sono installate opportune apparecchiature atte a evitare il rischio di riflusso delle acque di approvvigionamento (disconnettori).

5. Il ricorso a fonti autonome di approvvigionamento idrico a uso umano, previa autorizzazione del Comune rilasciata a seguito di parere favorevole dell'A.USL circa l'osservanza dei requisiti di legge, è consentito solo allorché sia dimostrata la temporanea impossibilità di allacciamento alla rete pubblica e fino alla realizzazione dell'allacciamento stesso; avvenuto l'allacciamento, la fonte autonoma, ove non destinata ad usi autorizzati diversi da quello umano, deve essere disattivata.

6. I proprietari delle fonti autonome di cui al comma precedente, sono tenuti, a proprie spese, ad effettuare annualmente controlli analitici chimici e batteriologici, finalizzati alla valutazione della idoneità delle acque. I risultati di tali controlli analitici dovranno essere tempestivamente comunicati al Dipartimento di Prevenzione dell'A.USL.

Quest'ultimo ha facoltà di richiedere eventuali ulteriori controlli analitici a spese dell'interessato. Nel caso in cui l'uso della fonte autonoma interessi imprese alimentari, il controllo autonomo dovrà essere semestrale.

7. Le analisi dovranno essere effettuate dal laboratorio ARPA, o altro laboratorio accreditato, e dovranno comprendere un accertamento analitico adeguato in relazione alle caratteristiche costruttive ed all'ubicazione della fonte di approvvigionamento, ai requisiti geomorfologici ed idrogeologici della falda acquifera di attingimento, nonché



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

allo specifico utilizzo civile o produttivo cui l'acqua stessa è destinata. Per il rilascio delle agibilità, il certificato delle analisi non dovrà essere anteriore a gg. 90 e la verifica della potabilità va ripetuta annualmente, salvo necessità di controlli più frequenti in relazione alle caratteristiche dell'attingimento e in base alla tipologia dell'utilizzo cui è destinata.

8. Il giudizio favorevole all'uso è condizione per il rilascio della abitabilità/agibilità dell'edificio interessato.

### Art. 67 – REQUISITI DELLE OPERE

1. I pozzi sono del tipo tubolare e attingono da un'unica falda protetta.
2. Le tubazioni sono di materiale idoneo a resistere a corrosioni ed eventuali forature dalle quali possano penetrare materiali inquinanti.
3. I pozzi sono dotati di avanpozzo in modo da non consentire infiltrazioni, protetto da platea impermeabile circostante di almeno 0,5 m di larghezza e sigillato da copertura metallica mobile. La testata è sigillata con regolari flangiature idonee ad evitare la penetrazione di materiali inquinanti; sono previsti sistemi automatici di attingimento, oltre a sistemi di misurazione dell'acqua prelevata. Dell'avvenuta escavazione viene data notizia al Comune.
4. L'opera di presa di sorgenti è realizzata in calcestruzzo e prevede una camera di captazione, oltre ad una camera di sedimentazione; da quest'ultima, o da una successiva camera, parte la condotta per la distribuzione.
5. Tutte le opere di presa sono interrare e provviste di apertura con sportello a chiusura a lucchetto.
6. Il manufatto è contornato da platea impermeabile, con inclinazione all'esterno, ed è costruito con pareti impermeabili e con possibilità di accesso per interventi di pulizia e disinfezione.
7. Subito dopo l'uscita dal pozzo e dalla sorgente, o dopo eventuali impianti di trattamento, e all'uscita dei serbatoi è realizzato un rubinetto per il prelievo dei campioni, collocato in sede accessibile e protetta.
8. I materiali usati per la costruzione di nuovi impianti di acquedotto, o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione e la distribuzione delle acque ad uso umano devono presentare i requisiti di qualità prescritti dalla normativa vigente.
9. Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l'impianto di acquedotto è realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da parte di agenti esterni e da consentire la ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi; tra questi è compresa un'apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento (valvola unidirezionale di non ritorno o altro). E' evitata la contaminazione delle acque da parte di acque reflue mediante l'uso di tubazioni senza giunzioni nella parte interrata o tramite raccordi impermeabili.
10. Le condotte dell'acquedotto sono poste a non meno di 1,5 m da fognoli, pozzetti e tubazioni fognarie. Le fognature e le tubazioni di scarico delle acque di rifiuto sono poste al di sotto delle tubazioni idropotabili di almeno m 0.50. Quando non sia possibile rispettare le suddette condizioni, le tubature fognarie, oltre ad essere costruite in modo da evitare perdite, sono collocate in un cunicolo con fondo e pareti impermeabili, dotato di pozzetti di ispezione distanti tra loro non più di 3 m.
11. La costruzione di fognature, nei casi di cui al comma precedente, deve essere autorizzata dal Comune previa presentazione alla stessa, da parte dell'interessato, di disegni illustrativi e di una relazione tecnica. Le operazioni interessanti la rete idrica di distribuzione devono essere condotte in modo da evitare contaminazione dell'acqua.
12. Le reti di distribuzione interna ed i serbatoi di accumulo degli edifici non determinano cessioni di alcuno dei loro componenti.
13. All'interno degli organismi edilizi sono consentiti solo gli accumuli realizzati con apparecchiature specifiche (autoclavi, scaldacqua, ecc...); deve comunque essere assicurata l'idoneità dei serbatoi ai fini sia della prevenzione della contaminazione dell'acqua sia della loro periodica pulizia e disinfezione.

### Art. 68– OBBLIGHI INFORMATIVI NEI RIGUARDI DELL'AUTORITÀ D'AMBITO

1. L'A.USL e il gestore del servizio idrico riferiscono tempestivamente all'Autorità d'ambito ogni situazione di emergenza igienico sanitaria relativa alle acque ad uso umano;
2. L'A.USL e il gestore del servizio idrico, inoltre, comunicano all'Autorità d'ambito con periodicità annuale, i risultati dei controlli ispettivi e analitici effettuati sull'impianto di acquedotto, evidenziando le eventuali problematiche qualitative e quantitative.

### Art. 69– INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. L'Autorità d'ambito, il Comune, l'A.USL e il gestore del servizio idrico provvedono periodicamente, anche in forma congiunta, ad informare la popolazione della qualità delle acque erogate.
2. L'Autorità d'ambito informa i cittadini in ordine agli eventuali provvedimenti adottati a tutela della salute pubblica e delle limitazioni d'uso secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.



**Art. 70– SORVEGLIANZA DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE DISTRIBUITE DAI PUBBLICI**

**ACQUEDOTTI**

1. La sorveglianza delle acque destinate ad uso potabile distribuite dai pubblici acquedotti è regolato in ambito locale secondo un programma di campionamento annuale concordato tra il gestore del servizio idrico integrato e la A.USL.

**Art. 71– ADEGUAMENTO DI FONTI DI ATTINGIMENTO PREESISTENTI**

1. Le captazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, non corrispondenti alle caratteristiche già indicate ed in particolare quelli nei quali gli accertamenti analitici effettuati abbiano ripetutamente evidenziato alterazioni delle caratteristiche qualitative dell'acqua riconducibili a carenze strutturali, non possono essere impiegati per uso potabile. Qualora non sia possibile il loro adeguamento a quanto prescritto, possono essere tenute in funzione esclusivamente per irrigazione o altri usi agricoli, sempre che non costituiscano possibile fonte di degrado delle risorse idriche sotterranee.

**Art. 72– INATTIVAZIONE E CHIUSURA DEI POZZI**

1. Salvo quanto di diversa competenza, il Sindaco, su proposta del Dipartimento di Prevenzione della A.USL o dell'ARPA, dispone la disattivazione e le chiusure dei pozzi in disuso che presentino situazioni di rischio igienico.  
2. La chiusura avverrà a cura e spese del proprietario, e dovrà per quanto possibile essere attuata secondo le seguenti norme:  
*a) estrazione dei manufatti di approvvigionamento ove possibile;*  
*b) riempimento con materiale inerte della zona satura;*  
*c) apposizione in superficie di uno strato d'argilla con sigillo di chiusura in cemento. Nella zona non satura, il riempimento deve avvenire mediante cementazione completa del foro, con soletta superficiale di dimensione areale adeguata.*

**Art. 73 – FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO NON GESTITE DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. In caso di fonti di approvvigionamento non gestite dal servizio pubblico, il proprietario del terreno è tenuto a :  
*a) effettuare annualmente controlli analitici chimici e batteriologici finalizzati alla valutazione della idoneità delle acque. In alternativa dovrà apporre idonea segnaletica indicante la non potabilità dell'acqua erogata o interdirne l'uso.*

**Art. 74– DISTRIBUZIONE IDRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI - AUTOCLAVI**

1. L'installazione nelle reti idriche interne agli edifici di dispositivi di rilancio (autoclavi), è consentita solo allorché la pressione di regime dell'acquedotto non sia in grado di assicurare una sufficiente erogazione ai piani superiori. In tal caso vanno messi in opera i seguenti dispositivi:  
*a) un serbatoio chiuso di preaccumulo, a monte dell'autoclave, che impedisca l'aspirazione diretta dalla rete pubblica;*  
*b) un dispositivo di antireflusso, a monte del serbatoio di preaccumulo, costituito da disconnettore o doppia valvola di ritegno;*  
*c) collegamento dell'autoclave alla tubazione di mandata mediante giunti antivibranti.*

**Art. 75- DISTRIBUZIONE IDRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI – SERBATOI**

1. La costruzione e l'installazione di serbatoi di accumulo dell'acqua potabile negli edifici deve essere attuata in modo da evitare qualunque contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno. Sono comunque da evitare stoccaggi dell'acqua quando proviene dall'acquedotto pubblico, ad esclusione dei casi nei quali è prevista la presenza di autoclavi o particolari esigenze valutate di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione della A.USL.  
2. Detti strumenti devono essere opportunamente mantenuti e disinfettati periodicamente. I serbatoi privati non possono essere interrati. Nei casi in cui non vi sia altra soluzione tecnica adottabile, dette cisterne potranno essere consentite, su parere del Dipartimento di Prevenzione della A.USL.



**Art. 76- DISTRIBUZIONE IDRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI - RETE IDRICA INTERNA**

1. Le reti di distribuzione idrica interna devono essere dotate di valvole di non ritorno sicuramente efficienti nel punto di allacciamento alla rete pubblica.
2. Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere che possano miscelare l'acqua della rete pubblica con acque di qualunque altra provenienza.

**Art. 77- APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DOMESTICO DELLE ACQUE POTABILI**

1. Le apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili devono essere sotto ogni aspetto conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Il proprietario dell'impianto (o l'amministratore che ne è responsabile) deve notificarne l'installazione al Dipartimento di Prevenzione della A.USL, allegando alla notifica la seguente documentazione:

- a) *copia della documentazione tecnica relativa alle apparecchiature;*
- b) *copia del manuale di manutenzione;*
- c) *certificazione di corretto montaggio e di collaudo redatte dall'installatore.*

2. La conformità tecnica delle apparecchiature e la rispondenza dell'acqua trattata, ai requisiti previsti, dalla normativa vigente può essere controllata dal Dipartimento di Prevenzione della A.USL, che proporrà al Sindaco i provvedimenti necessari.

3. Nel caso che le apparecchiature non risultino conformi e non ne sia possibile l'adeguamento, il proprietario provvederà a rimuoverle, dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della A.USL.

**Art. 78- DIVIETO DI UTILIZZO ACQUA POTABILE**

1. Il Comune, nei casi in ciò sia reso necessario, può emanare provvedimenti per la regolamentazione del prelievo e del consumo dell'acqua potabile onde garantire la dotazione per i bisogni prioritari.

2. E' vietato l'uso di acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare orti o giardini, per riempire vasche o piscine, nonché per usi diversi da quelli idropotabili, igienico sanitari e, in generale, di tutti quelli legittimamente indicati nel contratto di fornitura con il gestore del servizio idrico integrato;

3. E' vietato l'uso di acqua proveniente da qualsiasi fonte di approvvigionamento per il lavaggio dei veicoli e dei piazzali (fanno eccezione tutte quelle situazioni per le quali è previsto uno specifico atto ordinatorio o prescrizioni autorizzative atte a ridurre inconvenienti igienico ambientali di altra natura);

4. E' vietato il libero deflusso dell'acqua da fontane private che, pertanto, devono essere dotate di idoneo rubinetto di chiusura che deve rimanere chiuso quando non viene utilizzata l'acqua. E' comunque vietato l'utilizzo di acqua idropotabile per scopi puramente ludici.



**TITOLO III - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE**

**CAPITOLO 3. 1. DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 79 –DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Per tutto quanto concerne l'igiene degli alimenti e delle bevande, si rimanda alla normativa in vigore nazionale, regionale, sanitaria etc...



## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 80– DEROGHE

1. La richiesta di deroga deve essere giustificata dalla presenza di problemi strutturali tali da rendere necessaria l'individuazione di soluzioni alternative comprensive di adeguati ed efficaci accorgimenti tecnici in grado di garantire comunque la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari che la natura dell'attività da intraprendere o da ampliare richiede. Le deroghe, che devono essere specificamente richieste ed opportunamente motivate, sono concesse previo parere dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'A.USL e dell'ARPA secondo le rispettive competenze. La richiesta di deroga deve quindi essere presentata al Sindaco da parte dell'interessato già corredata del parere preventivo suddetto.

### Art. 81– INCARICATI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO

1. Sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento e per comminare le previste sanzioni di cui al successivo art. 83 ai trasgressori:

- a) il Corpo di Polizia Municipale;
- b) il Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda A.USL Umbria n 2;
- c) il Personale Ispettivo del Servizio Veterinario della Azienda A.USL Umbria n 2 - Servizio Controllo Organismi Infestanti;
- d) il Personale di ARPA Umbria;
- e) il Comando Carabinieri Unità per la Tutela Forestale-Ambientale e Agroalimentare;
- f) l'Arma dei Carabinieri;
- g) il Polizia di Stato.

### Art. 82 – SANZIONI

1. Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, fatte salve quelle di carattere penale, quelle per le quali sono specificamente previste sanzioni diverse dalla normativa vigente ed in altri articoli del presente regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del DLGS 267/2000 e, in caso di recidiva, i trasgressori saranno denunciati all'Autorità giudiziaria.

2. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle violazioni amministrative, o l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate in via generale, dalla normativa vigente (L. 689/1981 e L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni).

3. Quando per l'accertamento della violazione vengono eseguite analisi, gli oneri delle stesse, sono a carico del soggetto responsabile della violazione.

4. L'autore dell'illecito è obbligato a ripristinare lo stato dei luoghi ed a provvedere all'adeguamento delle strutture e attrezzature ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento. In caso di mancato ripristino o carente adeguamento, il Sindaco provvede tramite diffida e/o sospensione dell'attività.

5. I proventi delle sanzioni amministrative, relative alle violazioni di cui al presente Regolamento, salvo quanto espressamente previsto da norme nazionali e regionali, spettano al Comune.

6. I ricorsi e le memorie difensive alle sanzioni amministrative relative a violazioni al presente regolamento, saranno inviate al Sindaco, che potrà avvalersi, per la relativa valutazione istruttoria, dei competenti servizi della Az. A.USL e dell'ARPA.

### Art. 83– DISPOSIZIONE DI VIGENZA E TRANSITORIE.

1. Il regolamento entra in vigore il decimoquinto giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune della deliberazione di adozione.

2. Il regolamento comunale di igiene adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 25 Luglio e 17 Dicembre 1906 e 3 Giugno 1907 è abrogato.

3. Nel caso di edifici o attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e limitatamente ai nuovi requisiti da esso introdotti, sono concessi sei mesi di tempo per l'adeguamento.

4. Con il regolamento sono da intendersi abrogate:

- a) l'ordinanza sindacale n° 370 del 2017 (*Misure preventive contro la zanzara tigre e la zanzara comune* .....);
- b) l'ordinanza sindacale n° 61 dell'1 settembre 2016 (*Misure Preventive contro l'infestazione da Processionaria del Pino e Processionaria della Quercia, nel territorio comunale*);



## Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria

---

c) l'ordinanza sindacale n° 341 del 2 settembre 2002 e n° 344 dell'8 ottobre 2001 (Misure Preventive contro la Proliferazione del Colombo Urbano)

5. Resta salvo quanto disposto dal Dlgs. 152/06, Codice Civile, Codice della Strada, Testo Unico Sanità, il Testo Unico Legge n° 11/2015 sulla Sicurezza sul lavoro e loro successive integrazioni e modificazioni

6. Il presente Regolamento è sottoposto a revisione e aggiornamento con cadenza almeno triennale.